Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 74 del 28 marzo 2012 - Serie generale

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 28 marzo 2012** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

AVVISO AGLI ABBONATI

Si avvisano i Signori abbonati che a partire dall'anno 2012 sono state apportate alcune variazioni alle condizioni di abbonamento, nello specifico per quanto riguarda la decorrenza e la tipologia degli stessi. Preghiamo pertanto i Signori abbonati di consultare il testo completo dell'avviso riportato in quarta di copertina.

N. 57

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 7 marzo 2012.

Adozione dei criteri ambientali minimi da inserire nei bandi di gara della Pubblica Amministrazione per l'acquisto di servizi energetici per gli edifici - servizio di illuminazione e forza motrice - servizio di riscaldamento/raffrescamento.
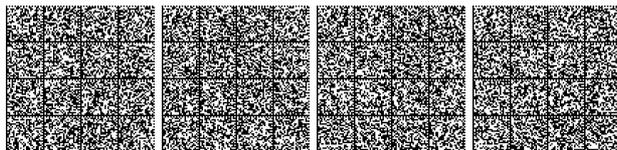
S O M M A R I O

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
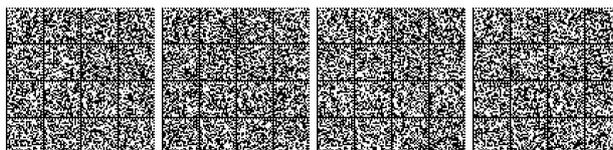
DECRETO 7 marzo 2012.
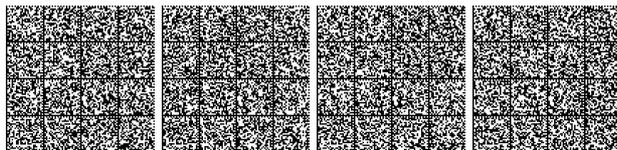
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 7 marzo 2012.

Adozione dei criteri ambientali minimi da inserire nei bandi di gara della Pubblica Amministrazione per l'acquisto di servizi energetici per gli edifici - servizio di illuminazione e forza motrice - servizio di riscaldamento/raffrescamento.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto l'art. 1, comma 1126, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che prevede la predisposizione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il concerto dei Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, e con l'intesa delle regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, del «Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione» (di seguito PAN GPP);

Visti i commi 1126 e 1127 dell'art. 1 della citata legge n. 296/2006 che stabiliscono che detto Piano adotti le misure volte all'integrazione delle esigenze di sostenibilità ambientale nelle procedure d'acquisto pubblico in determinate categorie merceologiche oggetto di procedure di acquisti pubblici;

Visto il decreto interministeriale n. 135 dell'11 aprile 2008 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze che, ai sensi del citato art. 1, comma 1126, della citata legge n. 296/2006, ha adottato il PAN GPP individuando, ai sensi dell'art. 1, comma 1127, della legge n. 296/2006, 11 categorie di prodotti e servizi da affrontare prioritariamente ai fini del raggiungimento di obiettivi di sostenibilità ambientale;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare GAB/DEC/185/2007 del 18 ottobre 2007, modificato dal successivo decreto ministeriale GAB/DEC/33/2009 del 14 aprile 2009, che secondo quanto indicato al punto 6. del citato PAN GPP, ha istituito un comitato interministeriale (denominato Comitato di gestione) per la gestione del PAN GPP che vede, la presenza di funzionari del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dei Ministeri dello sviluppo economico e dell'economia e finanze, nonché di funzionari di enti ricerca e rappresentanti delle regioni;

Visto il documento tecnico, allegato al presente decreto, relativo ai «Criteri ambientali minimi per l'acquisto di servizi energetici per gli edifici - servizio di illuminazione e forza motrice - servizio di riscaldamento/raffrescamento» che è stato elaborato nell'ambito del citato Comitato di gestione e condiviso con le parti interessate attraverso le procedure di confronto previste dal Piano stesso;

Visto quanto indicato dall'art. 2 del citato decreto interministeriale n. 135 dell'11 aprile 2008 dove si prevede l'emanazione di «criteri ambientali minimi» per le diverse categorie merceologiche indicate al punto 3.6 PAN GPP tramite decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e finanze;

Preso atto che, in ottemperanza a quanto disposto dal citato art. 2 del decreto interministeriale n. 135 dell'11 aprile 2008, con note del 20 gennaio 2012, prot. DVA-2012-0001471 e del 20 gennaio 2012, prot. DVA-2012-0001472 è stato chiesto ai Ministeri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze di formulare eventuali osservazioni sul documento relativo ai citati criteri per «Acquisto di servizi energetici per gli edifici - servizio di illuminazione e forza motrice - servizio di riscaldamento/raffrescamento»;

Considerato che entro il termine di «trenta giorni dalla ricezione della presente nota» così come indicato nelle citate note non sono pervenute osservazioni dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuto necessario adottare i criteri ambientali minimi relativi «Acquisto di servizi energetici per gli edifici - servizio di illuminazione e forza motrice - servizio di riscaldamento/raffrescamento»;

Decreta:

Art. 1.

Criteri ambientali minimi

Ai sensi dell'art. 2 del decreto interministeriale n. 135 dell'11 aprile 2008, citato in premessa, dove si prevede l'emanazione di «criteri ambientali minimi» per le diverse categorie merceologiche indicate al punto 3.6 PAN GPP, sono adottati i criteri ambientali di cui all'allegato tecnico del presente decreto, facente parte integrante del decreto stesso, per i prodotti/servizi di seguito indicati:

acquisto di servizi energetici per gli edifici - servizio di illuminazione e forza motrice - servizio di riscaldamento/raffrescamento (rientranti nella categoria E «servizi energetici» di cui al punto 3.6 del PAN GPP) (allegato1).

Art. 2.

Modifiche

I criteri verranno aggiornati alla luce dell'evoluzione tecnologica del mercato e delle indicazioni della Commissione europea, con cadenza almeno biennale.

Il presente decreto unitamente all'allegato è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2012

Il Ministro: CLINI

ALLEGATO *1*

Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione

ovvero

Piano d'Azione Nazionale sul Green Public Procurement (PAN GPP)

CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L'AFFIDAMENTO DI

SERVIZI ENERGETICI PER GLI EDIFICI

servizio di illuminazione e forza motrice

servizio di riscaldamento/raffrescamento

1 PREMESSA

Questo documento è parte integrante del *Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione*, di seguito PAN GPP[1] e tiene conto delle Comunicazioni adottate dal Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea su Consumo e Produzione Sostenibile (COM (2008) 397) e sul GPP (COM (2008) 400).

Coerentemente con quanto indicato al punto 4.2 "Obiettivo nazionale" del PAN GPP ed al par. 5.1 della Comunicazione COM (2008) 400, l'obiettivo è quello di raggiungere entro il 2012 la quota del 50% di appalti verdi sul totale degli appalti pubblici per servizi di illuminazione e forza motrice (FM) e di riscaldamento/raffrescamento. Tale percentuale verrà valutata sulla base sia del numero che del valore dei contratti stipulati.

Come previsto nel PAN GPP, è stato istituito un sistema di monitoraggio degli appalti pubblici verdi. (gli appalti che utilizzano i criteri ambientali minimi - CAM). Tale sistema, funzionante dal novembre 2010, è gestito dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture – AVCP. Ulteriori informazioni sul sistema di monitoraggio sono disponibili sui siti del Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare (Ministero dell'Ambiente) e dell'AVCP.

I criteri ambientali definiti in questo documento saranno oggetto di aggiornamento periodico che terrà conto dell'evoluzione della normativa, della tecnologia e dell'esperienza.

2 OGGETTO E STRUTTURA DEL DOCUMENTO

Questo documento contiene oltre ad alcune indicazioni di carattere generale i criteri ambientali minimi che le stazioni appaltanti pubbliche devono utilizzare nell'affidamento di:

- servizi di illuminazione e forza motrice[2],
- servizi di riscaldamento/raffrescamento (comprensivi dell'eventuale trattamento dell'aria e della fornitura di acqua calda sanitaria)[2]

affinché i relativi contratti d'appalto possano essere definiti verdi.

Infatti un appalto per l'affidamento di servizi di illuminazione-FM e/o di riscaldamento-raffrescamento è definito "**verde**", ai fini del monitoraggio di cui al capitolo 1, solo se include tutti i criteri descritti nei paragrafi "*Oggetto dell'appalto*", "*Selezione dei candidati*", "*Specifiche tecniche di base*" e "*Condizioni di esecuzione/clausole contrattuali*" della pertinente scheda di questo documento. Ai fini della classificazione dell'appalto come verde è invece facoltativo l'utilizzo dei criteri descritti nel paragrafo "*Specifiche tecniche premianti*".

Le stazioni appaltanti che realizzano appalti verdi sono in linea con i principi del PAN GPP e contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi ambientali dallo stesso definiti.

I criteri ambientali minimi sono definiti nel rispetto del codice degli appalti pubblici[3], con particolare riferimento all'art. 68 comma 1 "Specifiche tecniche" (che stabilisce che le specifiche tecniche "ogniqualvolta sia possibile, devono essere definite in modo da tenere conto …. *omissis* …. della tutela ambientale") ed alle norme sulla concorrenza.

I criteri sono articolati in schede separate, relative ciascuna ad una tipologia di servizio.
Le stazioni appaltanti che intendono appaltare con un'unica gara sia il servizio di illuminazione/FM sia quello di riscaldamento/raffrescamento non devono fare altro che utilizzare contemporaneamente sia i

---

[1] Il PAN GPP, adottato con decreto interministeriale del 11 aprile 2008 e pubblicato sulla GU n. 107 del 8 maggio 2008, è stato redatto ai sensi della legge 296/2006, articolo 1, commi 1126, 1127, 1128.

[2] Tali servizi rientrano nella categoria E, "Servizi energetici (illuminazione, riscaldamento e raffrescamento degli edifici, illuminazione pubblica e segnaletica luminosa)", indicata nel PAN GPP come categoria di interesse prioritario.

[3] Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" in G. U. n. 100 del 2 maggio 2006 - Supplemento Ordinario n. 107.
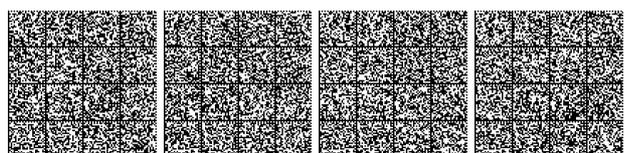
criteri ambientali minimi contenuti nella scheda relativa ad un servizio sia quelli contenuti nella scheda relativa all'altro.

Oltre ai criteri ambientali (capitolo 5), il documento contiene (capitolo 4) il richiamo alla principale normativa vigente ed alcune indicazioni di carattere generale per la preparazione e l'espletamento della gara d'appalto e per l'esecuzione del contratto.

Questo documento tiene conto di due diverse situazioni, come di seguito descritte.

CASO A - La stazione appaltante pubblica non dispone di dati e informazioni, sugli impianti e gli edifici che utilizzano, sufficienti a stabilirne la conformità alle leggi vigenti ed i livelli di prestazione energetica ed a consentire la valutazione tecnico-economica di interventi di riduzione dei consumi di energia e più in generale degli impatti ambientali.
In questo caso l'applicazione dei criteri descritti nelle schede 5.1 (servizio di illuminazione e FM) e 5.3 (servizio di riscaldamento/raffrescamento) consente alla stazione appaltante di acquisire le informazioni necessarie ad avviare un percorso che la porti a definire correttamente le modalità di riqualificazione energetico-ambientale degli impianti e degli edifici.
I criteri infatti prevedono che l'appaltatore, nell'ambito di un contratto d'appalto di durata limitata (non superiore a 3 anni), oltre a:

a. fornire energia elettrica/termica e/o combustibili;
b. gestire gli impianti e fare manutenzione;

con modalità tali da ridurre gli impatti ambientali, provveda anche, ove mancante, a:

c. mettere a norma gli impianti;
d. raccogliere ed informatizzare i dati storici disponibili sugli impianti,
e. realizzare sistemi di gestione e monitoraggio degli impianti e sistemi di monitoraggio delle condizioni climatiche,
g. redigere analisi, certificazione[4] e diagnosi[5] energetico-ambientali degli impianti e degli edifici,
h. redigere un progetto definitivo di interventi di riqualificazione energetico-ambientale di impianti ed edifici. Il progetto deve comprendere una stima dei tempi e dei costi necessari per la sua realizzazione ed una valutazione della possibilità di accedere agli incentivi o agli altri strumenti eventualmente previsti dalle leggi vigenti, come ad esempio i titoli di efficienza energetica[6].

Sulla base di quanto realizzato dall'appaltatore nell'ambito del contratto, la stazione appaltante potrà successivamente realizzare interventi di riqualificazione atti a ridurre gli impatti ambientali dei propri impianti.

CASO B - La stazione appaltante pubblica dispone già di diagnosi e certificazioni energetiche degli impianti e degli edifici e la procedura d'appalto è finalizzata a stipulare un **contratto servizio energia** o un **contratto servizio energia plus**[7]. In tal caso la stazione appaltante utilizza i criteri definiti nelle schede 5.2 e 5.4, rispettivamente per i servizi di illuminazione e FM e di riscaldamento/raffrescamento.
La durata del contratto sarà tale da consentire all'appaltatore di realizzare gli interventi necessari alla riduzione degli impatti ambientali.

Come sopra detto, in questo documento <u>i criteri ambientali sono articolati in quattro diverse schede</u> di cui:

due relative al servizio di illuminazione e FM (caso "A" e caso "B") e
due relative al servizio di riscaldamento/raffrescamento (caso "A" e caso "B").

---

[4] Art. 6 del D.lgs 192/2005, come modificato dal D.lgs 311/2006, e Decreto Ministeriale 26/6/2009 "Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici".
[5] Allegato A punto 7 del D.lgs 192/2005, come modificato dal D.lgs 311/2006 e art.2 punto.n) del D.lgs 115/2008.
[6] TEE o "certificati bianchi"emessi dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas –AEEG.
[7] D.lgs 115/2008 e s. m. e i.

Allo scopo di facilitare la stazione appaltante nell'introduzione dei criteri ambientali minimi nelle proprie procedure d'appalto, ciascuna scheda è articolata in sezioni corrispondenti alle fasi della procedura di affidamento, come di seguito descritto:

- **oggetto dell'appalto**: vi è descritto l'oggetto dell'appalto, mettendone in evidenza le caratteristiche di sostenibilità ambientale e riportando gli estremi del Decreto Ministeriale di adozione dei criteri ambientali minimi;
- **selezione dei candidati**: vi sono descritti i requisiti di qualificazione soggettiva atti a provare la capacità tecnica del candidato ad eseguire l'appalto nel rispetto dei criteri ambientali minimi e in modo da recare minori danni possibili all'ambiente;
- **specifiche tecniche di base**: vi sono descritte le specifiche tecniche di carattere ambientale che concorrono a qualificare l'appalto come verde. Per i servizi di illuminazione e FM e riscaldamento/raffrescamento non sono indicate specifiche tecniche di base;
- **specifiche tecniche premianti**: vi sono descritte specifiche tecniche di carattere ambientale alle quali viene attribuito un punteggio premiante e che sono atte a selezionare prodotti/servizi con prestazioni ambientali migliori di quelle garantite dal rispetto dei soli criteri di base. I criteri premianti possono essere utilizzati nei casi di aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Essi non sono obbligatori ai fini della classificazione dell'appalto come verde;
- **condizioni di esecuzione/clausole contrattuali**: vi sono descritti i criteri ambientali che l'appaltatore si impegna a rispettare durante lo svolgimento del contratto e che concorrono a qualificare l'appalto come verde.

Per ciascun criterio ambientale sotto la voce "**verifica**" sono indicati i documenti che l'offerente è tenuto a presentare per dimostrare il rispetto del criterio. Sono altresì indicati gli eventuali mezzi di prova[8] che possono garantire la conformità ai criteri e che la stazione appaltante può accettare al posto delle prove dirette. Per le condizioni di esecuzione/clausole contrattuali la verifica del rispetto del criterio sarà effettuata in fase di esecuzione del contratto.

I criteri sono definiti in modo da poter essere *copiati* ed *incollati* nei documenti di gara.

3 RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

Per un approfondimento dei principali aspetti metodologici, tecnici e normativi dei CAM per i servizi energetici per gli edifici si rinvia alla Relazione di Accompagnamento disponibile sul sito del Ministero dell'Ambiente (www.minambiente.it, sezione "argomenti", link: GPP – acquisti verdi).

Nella Relazione sono tra l'altro descritti i principali aspetti ed impatti ambientali dei servizi energetici oggetto di questo documento e sono citate le principali norme europee e nazionali / locali pertinenti e le fonti informative utilizzate.

Ove di interesse, sono altresì fornite indicazioni sulla probabile evoluzione dei criteri, quale potrà essere recepita in fase di aggiornamento dei criteri stessi.

Come i criteri ambientali, anche la Relazione sarà oggetto di aggiornamento periodico.

[8] art. 68 c. 10 del D.Lgs. 163/2006 "Nell'ipotesi di cui al comma 9 le stazioni appaltanti possono precisare che i prodotti o servizi muniti di eco-etichettatura sono presunti conformi alle specifiche tecniche definite nel capitolato d'oneri; essi devono accettare qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, quale una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto"; dove per organismi riconosciuti si intendono, secondo quanto previsto dal successivo c 11 del medesimo art 68, i "laboratori di prova, di calibratura e gli organismi di ispezione e certificazione conformi alle norme europee".

4 INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE RELATIVE ALL'APPALTO

4.1 RIFERIMENTI NORMATIVI

I criteri ambientali minimi corrispondono a caratteristiche e prestazioni ambientali superiori a quelle imposte dalle vigenti leggi nazionali e regionali.
Essi sono finalizzati a promuovere la maggiore sostenibilità ambientale, economica e sociale dei servizi energetici per gli edifici affidati dalle amministrazione pubbliche.
Tranne che in alcuni casi particolari, i criteri ambientali non riguardano aspetti specificatamente legati alla sicurezza.

Nella definizione dei criteri ambientali che seguono, si è tenuto conto delle seguenti norme:

DPR 412/1993,
DPR 551/1999,
D.lgs 192/2005,
D.lgs 387/2003,
DM 26/6/2009,
D.lgs 115/2008
D.lgs 28/2011

ed in particolare di quanto previsto dal D.Lgs 115/2008, art. 2 comma e) e art 12, sul "servizio energetico", che pone in capo alla pubblica amministrazione l'obbligo di migliorare progressivamente l'efficienza energetica dei propri processi secondo un approccio sistemico globale che affronta anche il tema della fornitura dei servizi energetici agli edifici.

4.2 CRITERIO DELL'OFFERTA "ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA"

Coerentemente con quanto indicato nel PAN GPP, tra le forme di aggiudicazione previste dal Codice degli Appalti, è particolarmente indicata, per tenere conto della sostenibilità ambientale economica e sociale di prodotti e servizi, quella della cosiddetta "offerta economicamente più vantaggiosa".
Tale forma di aggiudicazione infatti consente di premiare i candidati la cui offerta, oltre a rispettare le caratteristiche dei prodotti/servizi e le clausole contrattuali richieste, si qualifichi per migliori prestazioni ambientali.

A tali prestazioni deve essere attribuito uno specifico punteggio che permetta di premiare le offerte più sostenibili.

Secondo le indicazioni della Commissione Europea, allo scopo di fornire al mercato un segnale efficace, è opportuno che le stazioni appaltanti assegnino, ai criteri ambientali premianti, punti in misura non inferiore al 15% del punteggio totale disponibile.

4.3 ANALISI DEI FABBISOGNI E ASPETTI ORGANIZZATIVI DELLA STAZIONE APPALTANTE

In generale, allo scopo di favorire la realizzazione di appalti sostenibili, è opportuno che la stazione appaltante valuti l'opportunità da un lato di ridurre il numero dei propri centri d'acquisto e dall'altro di informare periodicamente gli operatori economici, nel rispetto dei principi generali di parità di trattamento, massima partecipazione, proporzionalità e trasparenza, sulle procedure e gli obiettivi dei propri acquisti.

Inoltre, come indicato nel PAN GPP[9], prima della definizione di una procedura d'appalto la stazione appaltante deve fare un'attenta analisi delle proprie esigenze per valutare l'effettiva consistenza del fabbisogno e le eventuali possibilità di ridurlo e comunque razionalizzarlo.

In particolare, allo scopo di ridurre l'impatto ambientale dei servizi energetici oggetto dell'appalto è fondamentale che la stazione appaltante fornisca, nei documenti di gara, la corretta descrizione:

-- degli edifici e degli impianti, attraverso disegni e rilievi, certificazione e diagnosi energetiche e tutti i dati tecnici di cui è in possesso, relativi almeno ai precedenti due anni. A questo proposito occorre tener presente che la normativa vigente[10] impone che gli impianti termici siano dotati di libretto di impianto o di centrale nel quale devono essere annotati i principali dati dell'impianto e i risultati delle prove di efficienza della combustione. La stazione appaltante deve quindi mettere a disposizione dei partecipanti alla gara d'appalto tutti i dati disponibili relativi alle gestioni precedenti, possibilmente in formato elettronico, comprese le fatture di fornitura dei vettori energetici e ogni altro dato disponibile utile a conoscere la situazione degli impianti e le relative prestazioni,

-- delle esigenze di:
  ---- confort termo-igrometrico e qualità dell'aria,
  ---- fornitura di acqua calda sanitaria,
  ---- illuminazione e FM,

  da realizzare nei diversi ambienti, tenuto conto di quanto previsto dalle leggi e dalla normativa vigenti in materia di uso razionale dell'energia, di sicurezza e di salvaguardia dell'ambiente.

Sulla base di queste informazioni, qualora sussistano i presupposti, la stazione appaltante può prevedere che l'appaltatore, nell'arco di tempo del contratto, quantifichi il contributo che potrebbe derivare alla riduzione degli impatti ambientali del servizio, ed in particolare alla riduzione di energia primaria utilizzata, da un impianto di teleriscaldamento da realizzarsi eventualmente nell'area, alimentato prioritariamente da fonti energetiche rinnovabili.

4.4 INDICAZIONI SPECIFICHE PER LA STAZIONE APPALTANTE

I criteri ambientali descritti nel seguito possono essere utilizzati dalle pubbliche amministrazioni per edifici, e relativi impianti, sia di proprietà sia in locazione. In questo secondo caso la pubblica amministrazione conduttrice deve collaborare con la proprietà ed ottenerne il consenso agli eventuali interventi, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti.

Per la più efficace gestione del contratto d'appalto è opportuno che, in analogia con quanto previsto dal D.Lgs 115/2008 per il contratto servizio energia, anche per il servizio di illuminazione e FM la stazione appaltante nomini un tecnico esperto come proprio rappresentante e controparte dell'appaltatore con la funzione di monitorare lo stato dei lavori e la loro corretta esecuzione. Per i soggetti obbligati alla nomina dell'Energy Manager (E.M.)[11], questa controparte dovrebbe (nel caso del servizio energia[12] "deve") essere lo stesso E.M. Tale rappresentante, sia o meno Energy Manager, non deve avere alcun conflitto di interessi nello svolgimento del ruolo di controparte.

La conformità ai criteri deve essere mantenuta per tutta la durata del contratto.
A questo riguardo è opportuno che nel contratto siano specificatamente previste le sanzioni (dalle penali alla rescissione del contratto) da applicare nel caso di mancato rispetto degli impegni da parte

---

[9] capitolo 3.5 "Gli obiettivi ambientali strategici di riferimento per il GPP".
[10] DPR 412/93 e 551/99 e D.Lgs 115/08
[11] La figura del "Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'Energia" (più comunemente noto come Energy Manager) definita dalla legge n.308 del 1982 è stata estesa dalla legge n.10/91 alle imprese con un consumo non inferiore a 1.000 TEP/anno.
[12] D.lgs. n.115/2008 Allegato II punto 4, c.1 p)
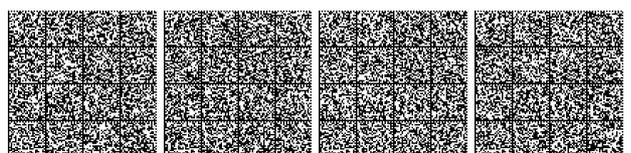
dell'appaltatore. In particolare è opportuno che la possibilità di recesso per la stazione appaltante dopo il primo anno di contratto sia comunque prevista.

Per una migliore conoscenza degli impatti ambientali e delle prestazioni degli edifici e degli impianti utilizzati, è opportuno che la stazione appaltante provveda affinché i dati relativi ad entrambi i servizi di "illuminazione e FM" e di "riscaldamento/raffrescamento" siano raccolti in un'unica scheda per ciascun edificio, anche nel caso in cui i due servizi siano appaltati a due diversi soggetti.

Considerato che gli interventi di riqualificazione ambientale posso beneficiare di incentivi od agevolazioni economiche, i documenti di gara debbono esplicitamente disciplinare la modalità di ripartizione, tra appaltatore e stazione appaltante, del valore economico dei Titoli di Efficienza Energetica (TEE ex DM 24 luglio 2004) e degli altri incentivi che fossero eventualmente ottenuti a seguito degli interventi effettuati.

5 CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI ENERGETICI PER GLI EDIFICI: ILLUMINAZIONE E FM, RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO

I criteri ambientali per i servizi energetici per gli edifici hanno lo scopo di contribuire:
-- al risparmio energetico,
-- alla riduzione delle emissioni climalteranti,
-- al miglioramento del processo di trasformazione di energia primaria in energia utile,
-- al miglioramento del processo di utilizzo dell'energia,
-- alla riduzione dell'uso delle risorse naturali,
-- alla riduzione degli impatti ambientali lungo l'intero ciclo di vita di prodotti e servizi,
-- allo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili.

5.1 SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE E FM NEGLI EDIFICI – CASO A

I criteri di questa scheda si applicano nel caso in cui la stazione appaltante non disponga di certificazione e diagnosi energetiche aggiornate di impianti ed edifici rispetto all'illuminazione ed alla forza motrice – FM.

5.1.1 OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO

Oggetto dell'appalto è l'affidamento del **servizio di illuminazione** e **forza motrice -FM** negli edifici, ai sensi del PAN GPP e del Decreto con cui il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha adottato i pertinenti criteri ambientali minimi (*citare gli estremi*).

Nel rispetto delle prestazioni richieste nei documenti di gara e delle norme vigenti in materia di uso razionale dell'energia, di sicurezza e di salvaguardia dell'ambiente, il servizio comprende la fornitura dei beni e l'esecuzione dei lavori necessari per:
I l'esercizio e la manutenzione degli impianti,
II la progettazione e realizzazione di interventi su impianti ed edifici,

In particolare:
I l'esercizio e la manutenzione degli impianti comprendono le seguenti attività:
a) assunzione da parte dell'appaltatore del ruolo di responsabile della gestione, dell'esercizio e della manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria degli impianti e di responsabile dell'espletamento delle pratiche di legge, compresi eventuali pagamenti agli enti preposti ai controlli;
b) gestione, conduzione e manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria degli impianti mirate a ridurne gli impatti ambientali e in particolare i consumi energetici in un'ottica di ciclo di vita;
c) manutenzione di sistema automatizzato per:
--- il monitoraggio degli impianti (acquisizione, elaborazione ed archiviazione dei dati),
--- la gestione a distanza degli impianti (accensione/spegnimento, regolazione),
d) riparazione dei guasti;
e) fornitura dell'energia elettrica con particolare attenzione alla riduzione degli impatti ambientali legati alla sua produzione;
f) rendicontazione periodica delle prestazioni degli impianti, con particolare attenzione ai consumi di energia, di risorse naturali e di materiali;
g) certificazione e diagnosi energetiche degli impianti e degli edifici interessati dal servizio, riferite a illuminazione e FM;
h) sensibilizzazione degli utenti ad un uso corretto di impianti ed apparecchiature;
II la progettazione e realizzazione di interventi su impianti ed edifici comprendono le seguenti attività:

a) ove necessario, redazione e realizzazione di progetto esecutivo[13] di interventi di adeguamento normativo di impianti ed edifici;
b) ove mancante, redazione e realizzazione di progetto esecutivo di un sistema automatico per la gestione e il monitoraggio degli impianti;
c) redazione di progetto definitivo di riqualificazione energetico-ambientale degli impianti e degli edifici, mirato alla riduzione degli impatti ambientali in un'ottica di ciclo di vita con particolare riguardo al consumo di energia da fonti non rinnovabili.

Con riguardo alle attività sopracitate, che sono propedeutiche alla realizzazione di interventi di riqualificazione ambientale degli impianti e degli edifici rispetto alle esigenze di illuminazione e FM, è opportuno che il contratto d'appalto non abbia durata superiore a 3 anni.

NOTA: l'appaltatore che ha redatto il progetto degli interventi di riqualificazione energetico-ambientale può non avere il diritto di esclusiva in merito alla loro esecuzione. Infatti la stazione appaltante potrà realizzare tali progetti con successiva gara d'appalto.

5.1.2 SELEZIONE DEI CANDIDATI

Oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, i candidati per essere ammessi alla gara d'appalto debbono avere capacità organizzativa, diagnostica, progettuale, gestionale, economica e finanziaria almeno pari a quelle previste dalla norma UNI CEI 11352 sulle società che forniscono servizi energetici.

In particolare i candidati debbono:
1) disporre di personale con le competenze tecniche necessarie a realizzare correttamente il servizio, riducendone gli impatti ambientali. L'offerente deve presentare l'elenco del personale dedicato alla realizzazione del servizio, specificatamente formato in merito a:

- normativa pertinente,
- installazione, funzionamento e caratteristiche dei componenti dell'impianto,
- corrette modalità di intervento sugli impianti,
- gestione di sistemi di regolazione degli impianti,
- gestione eco-efficiente degli impianti,
- elementi di pericolosità e rischio per la salute e l'ambiente dei prodotti utilizzati,
- corrette modalità d'uso dei dispositivi di protezione individuale,
- modalità di conservazione dei documenti relativi agli impianti,
- corretta gestione degli apparecchi di misura e dei sistemi di acquisizione dati,
- metodi di acquisizione e gestione dati,
- ricerca e soluzione dei guasti,
- progettazione.

Per il nuovo personale che dovesse essere dedicato alla realizzazione del servizio durante l'esecuzione del contratto deve essere presentata analoga documentazione prima che prenda servizio, a dimostrazione del fatto che si tratta di personale già adeguatamente formato,

2) avere la capacità di eseguire il contratto con il minore impatto possibile sull'ambiente attuando misure di gestione ambientale conformi ad uno schema riconosciuto in sede internazionale (come il Regolamento CE 1221/2009-EMAS, la norma ISO 14001 o equivalente)[14].

Verifica: il rispetto del criterio è dimostrato dalla presentazione da parte del candidato dei seguenti documenti[15]:

---

[13] Art. 93 del D.lgs 163/2006.
[14] Articoli 40, 42 e 44 del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e art. 281 del DPR 5 ottobre 2010 n. 207.
[15] Art. 4 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37 "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici", G.U. n. 61 del 12 marzo 2008.

1.a) diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta, OPPURE
1.b) diploma o qualifica conseguita, al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento di almeno due anni continuativi alle dirette dipendenze di una impresa del settore, OPPURE
1.c) titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento di almeno quattro anni consecutivi alle dirette dipendenze di una impresa del settore, OPPURE
1.d) documentazione attestante la prestazione lavorativa svolta alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti,

per l'imprenditore individuale o il legale rappresentante ovvero il responsabile tecnico da essi preposto con atto formale.
Tale documentazione non è richiesta all'offerente che dimostri di essere in possesso di certificazione di parte terza che attesti il rispetto dei requisiti di cui alla norma UNI CEI 11339[16] o il rispetto dei requisiti di cui alla norma UNI CEI 11352[17].

2.a) la registrazione EMAS e la certificazione ISO 14001 in corso di validità rappresentano mezzi di prova. Le stazioni appaltanti accettano parimenti altre prove attestanti l'adozione da parte dell'offerente di un sistema di gestione ambientale, come una descrizione dettagliata del sistema di gestione ambientale funzionante presso l'offerente (politica ambientale, analisi ambientale iniziale, programma di miglioramento, attuazione del S.G.A., misurazioni e valutazioni, definizione delle responsabilità, sistema di documentazione e rapporti di audit).

5.1.3 SPECIFICHE TECNICHE DI BASE

Non vi sono specifiche tecniche di base

5.1.4 SPECIFICHE TECNICHE PREMIANTI

5.1.4.1 Progetto di adeguamento normativo

Questo criterio non si applica se gli impianti sono già a norma.

Un punteggio premiante è attribuito all'offerente che presenta il progetto preliminare degli interventi, di cui alla specifica clausola contrattuale, necessari ad assicurare che gli impianti di illuminazione e FM rispettino le norme vigenti. Il progetto deve contenere tra l'altro:
--- indicazione dei tempi e dei costi per la sua realizzazione. I costi debbono essere compresi nella remunerazione del servizio,
--- quantificazione della riduzione degli impatti ambientali ed in particolare del risparmio energetico conseguibile,
--- stima degli incentivi ottenibili con gli interventi previsti.

Il punteggio premiante è assegnato in relazione alle caratteristiche delle opere descritte nel progetto ed alla completezza ed accuratezza con cui il progetto descrive tali opere.

<u>**Verifica**</u>: il rispetto del criterio è dimostrato dalla presentazione da parte dell'offerente, in fase di offerta, di progetto preliminare degli interventi di adeguamento normativo necessari.

[16] UNI CEI 11339 Gestione dell'energia, Esperti in gestione dell'energia, Requisiti generali per la qualificazione.
[17] UNI CEI 11352 Gestione dell'energia, Società che forniscono servizi energetici (ESCO), Requisiti generali e lista di controllo per la verifica dei requisiti.

5.1.4.2 Progetto di sistemi automatici di gestione e monitoraggio degli impianti

Questo criterio non si applica se tali sistemi sono già stati realizzati.

Un punteggio premiante è attribuito all'offerente che presenta il progetto preliminare per la realizzazione di sistemi automatici per la gestione e il monitoraggio degli impianti, di cui alla specifica clausola contrattuale. Il progetto deve contenere tra l'altro:

--- l'indicazione delle funzioni del sistema (accensione/spegnimento, regolazione, registrazione dei dati, ecc);
--- la descrizione dei dati da rilevare, della periodicità delle rilevazioni e delle elaborazioni da eseguire,
--- l'indicazione degli apparecchi da installare,
--- l'indicazione dei tempi e dei costi per la sua realizzazione. I costi debbono essere compresi nella remunerazione del servizio,
--- la quantificazione della riduzione degli impatti ambientali, ed in particolare del risparmio energetico conseguibile,
--- la stima degli incentivi ottenibili.

Il punteggio premiante è assegnato in relazione alle caratteristiche dei sistemi descritti nel progetto, anche tenendo conto della possibilità che questi diano alla stazione appaltante di accedere in tempo reale ai dati rilevati ed elaborati ed inoltre della completezza ed accuratezza con cui il progetto descrive le opere da realizzare.

Verifica: il rispetto del criterio è dimostrato dalla presentazione da parte dell'offerente, in fase di offerta, di progetto preliminare dei sistemi automatici per la gestione ed il monitoraggio degli impianti.

5.1.4.3 Disponibilità di altre forniture

Un punteggio premiante è attribuito all'offerente che si impegna ad estendere, a dipendenti della stazione appaltante e/o a cittadini dei Comuni in cui si svolge il servizio oggetto del contratto, una fornitura di energia elettrica che soddisfa i medesimi criteri energetico-ambientali di quella oggetto dell'appalto, a condizioni di mercato.

Il punteggio premiante è attribuito proporzionalmente alla potenza messa a disposizione dall'offerente per forniture di energia elettrica ai dipendenti della stazione appaltante e/o ai cittadini ed alle condizioni economiche dei contratti offerti.

Verifica: il rispetto del criterio è dimostrato dalla presentazione da parte dell'offerente, in fase di offerta, di:

-- contratto tipo di fornitura dell'energia elettrica con le previste caratteristiche ambientali, corredato dall'indicazione delle condizioni economiche ed inoltre della zona geografica in cui il contratto può essere applicato e della potenza totale massima impegnabile/numero massimo di utenze servibili;
-- materiale informativo e pubblicitario predisposto per comunicare al pubblico le condizioni della fornitura di energia elettrica.

5.1.5 CONDIZIONI DI ESECUZIONE/CLAUSOLE CONTRATTUALI

5.1.5.1 Fornitura di energia elettrica

L'appaltatore deve fornire energia elettrica, da utilizzare nell'espletamento del servizio, che:

1) non è stata prodotta utilizzando combustibili fossili solidi o liquidi

ed inoltre
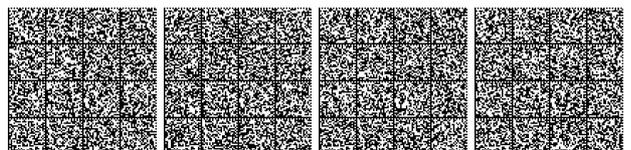
2) la fornitura annuale deve essere costituta per almeno il 30% da energia da fonti rinnovabili[18] e per almeno un altro 15% o da energia da fonti rinnovabili o da cogenerazione ad alto rendimento[19].
3) le fonti energetiche rinnovabili di cui al precedente punto 2), se costituite da biomasse o biogas, debbono essere state prodotte in una filiera corta cioè entro un raggio di 70 chilometri dall'impianto che le utilizza per produrre energia elettrica [20],
4) l'offerta relativa alla fornitura di energia rinnovabile deve essere presentata nel rispetto dei criteri di cui alla delibera AEEG: ARG/elt 104/11[21],
5) l'eventuale maggior costo dell'energia da fonte rinnovabile rispetto all'energia da fonte non rinnovabile deve essere evidenziato. Deve essere altresì evidenziata la destinazione del ricavo relativo a tale maggior costo.

Verifica: in fase di esecuzione del contratto.
Per dimostrare il rispetto dei requisiti durante tutta la durata del contratto, l'appaltatore deve presentare alla stazione appaltante, con periodicità almeno annuale, la documentazione seguente:

--- per tutte le fonti rinnovabili:
la Garanzia di Origine di cui all'art. 15 della Direttiva 2009/28/CE.
Nelle more dell'entrata in vigore delle disposizioni previste dall'art. 34 del decreto legislativo n.28/2011, la Garanzia di Origine coincide con i titoli CO-FER utilizzati dal GSE per le finalità di cui al Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 31 luglio 2009[22];

--- per le fonti rinnovabili costituite da biomasse o biogas:
qualifiche IAFR degli impianti alimentati da biomasse o biogas per le quali è stata rilasciata, da parte dell'organismo formalmente abilitato allo scopo, una dichiarazione che attesti che biomasse e biogas sono stati prodotti entro il raggio di 70 km dall'impianto di produzione dell'energia elettrica,

--- per la cogenerazione ad alto rendimento:
garanzia di origine (GOc)[23] rilasciata dal GSE.

5.1.5.2 Fornitura di energia elettrica ad altri utenti locali

L'appaltatore deve offrire un contratto di fornitura di energia elettrica, con le stesse caratteristiche energetico-ambientali di quella oggetto dell'appalto, ai dipendenti della stazione appaltante e/o ai cittadini dei Comuni in cui si svolge il servizio, a condizioni di mercato.

Verifica: in fase di esecuzione del contratto.
Per dimostrare il rispetto dei requisiti durante tutta la durata del contratto l'appaltatore deve fornire alla stazione appaltante, con periodicità almeno annuale, il numero dei contratti di fornitura di energia elettrica aventi le caratteristiche previste nell'appalto, stipulati con dipendenti della stazione appaltante e/o cittadini e la potenza complessiva impegnata per tali contratti.

---

[18] Vedi definizione all'art. 2 c.1 a) del D.Lgs 3 marzo 2011, n. 28 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE. (11G0067) -GU n. 71 del 28-3-2011 - Suppl. Ordinario n.81.

[19] D.lgs 20/2007 che recepisce la Direttiva 2004/8/EC.

[20] Legge 222/2007 "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale*", art. 26 c.4bis; Decreto 25/11/2008 Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico "*Disciplina delle modalità di erogazione dei finanziamenti a tasso agevolato ai sensi dell'articolo 1, comma 1110-1115, della legge 27 dicembre 2007, n. 296 - Fondo Rotativo per il finanziamento delle misure finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto."* art.2 c.1; Decreto MPAAF 2 marzo 2010 "*Attuazione della Legge 27 dicembre 2006, n.296, sulla tracciabilità delle biomasse per la produzione di energia elettrica*", Art.2 punto c).

[21] Delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas "Condizioni per promuovere la trasparenza dei contratti di vendita ai clienti finali di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili" ARG/elt 104/11.

[22] D. MiSE 31/7/2009 "Criteri e modalità per la fornitura ai clienti finali delle informazioni sulla composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell'energia elettrica fornita, nonche' sull'impatto ambientale della produzione." - GU n. 196 del 25-8-2009

[23] Art.4 del D.Lgs n.20/2007 del 8/2/2007 e Decreto MiSE "Approvazione delle procedure tecniche per il rilascio della garanzia d'origine dell'elettricità prodotta da cogenerazione ad alto rendimento" del 6/11/2007 (GU n. 275 del 26-11-2007).
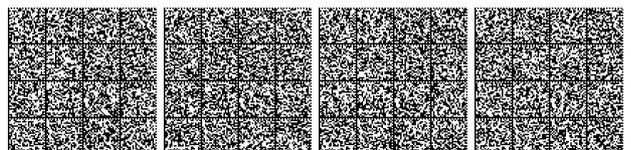
5.1.5.3 Realizzazione di interventi di adeguamento normativo

Questo criterio non si applica se gli impianti elettrici e di FM sono a norma.

L'appaltatore deve realizzare tutti gli interventi necessari ad assicurare che gli impianti elettrici e di FM oggetto dell'appalto rispettino le norme vigenti.

A questo scopo l'appaltatore, se non lo ha già fatto in sede di offerta, in attuazione della relativa specifica tecnica premiante, deve presentare alla stazione appaltante entro tre mesi dall'aggiudicazione un progetto preliminare degli interventi necessari a mettere a norma gli impianti.

Il progetto preliminare deve contenere tra l'altro:
--- indicazione dei tempi e dei costi per la sua realizzazione. I costi debbono essere compresi nella remunerazione del servizio,
--- quantificazione della riduzione degli impatti ambientali ed in particolare del risparmio energetico conseguibile
--- stima degli incentivi ottenibili con gli interventi previsti.

Entro sei mesi dall'aggiudicazione l'appaltatore deve presentare alla stazione appaltante il progetto esecutivo degli interventi di cui sopra.

Il progetto esecutivo deve essere accettato dalla stazione appaltante e quindi realizzato dall'appaltatore entro il termine indicato nel progetto preliminare.

Il valore economico degli incentivi eventualmente ottenuti a seguito degli interventi deve essere ripartito tra appaltatore e stazione appaltante secondo quanto espressamente disciplinato nei documenti di gara.

Verifica: in fase di esecuzione del contratto.

5.1.5.4 Realizzazione di sistemi automatici di gestione e monitoraggio degli impianti

Questo criterio non si applica se sistemi automatici di gestione e monitoraggio degli impianti sono già realizzati.

L'appaltatore deve realizzare sistemi automatici di gestione e monitoraggio degli impianti.

A questo scopo l'appaltatore, se non lo ha già fatto in sede di offerta in attuazione della relativa specifica tecnica premiante, deve presentare alla stazione appaltante entro tre mesi dall'aggiudicazione un progetto preliminare degli interventi necessari a realizzare:
-- un sistema automatizzato di gestione degli impianti (accensione/spegnimento, regolazione) per conseguire, nel rispetto delle prestazioni richieste, una riduzione del consumo energetico,
-- un sistema automatizzato di monitoraggio degli impianti, comprensivo degli apparecchi per la misura dell'energia elettrica e per l'acquisizione, l'elaborazione e l'archiviazione di dati che consentano di valutare le prestazioni degli impianti.
I consumi di energia elettrica debbono essere rilevati almeno ogni quarto d'ora.
Deve essere prevista ove mancante l'installazione di contatori divisionali elettrici per ambienti/sezioni di impianto che superino una prefissata soglia di consumo annuo (per esempio 5 tep) che deve essere indicata nei documenti di gara.
Il sistema dovrà poter accogliere anche dati storici sul funzionamento degli impianti eventualmente messi a disposizione dalla stazione appaltante.

Il progetto preliminare tra l'altro deve contenere:
--- l'indicazione delle funzioni del sistema (accensione/spegnimento, regolazione, registrazione dei dati, ecc);
--- la descrizione dei dati da rilevare, della periodicità delle rilevazioni e delle elaborazioni da eseguire,
--- l'indicazione degli apparecchi da installare,

--- l'indicazione dei tempi e dei costi per la sua realizzazione. I costi debbono essere compresi nella remunerazione del servizio,
--- la quantificazione della riduzione degli impatti ambientali, ed in particolare del risparmio energetico conseguibile,
--- la stima degli incentivi ottenibili.

Entro sei mesi dall'aggiudicazione, l'appaltatore deve presentare alla stazione appaltante il progetto esecutivo degli interventi di cui sopra.

Il progetto esecutivo deve essere accettato dalla stazione appaltante e quindi realizzato dall'appaltatore, entro il termine indicato nel progetto preliminare.

I sistemi e gli apparecchi di misura e controllo e tutte le apparecchiature utilizzate dai sistemi automatizzati debbono essere conformi come caratteristiche, taratura e gestione alla normativa vigente[24] e debbono essere tarati e mantenuti in efficienza senza soluzioni di continuità per tutta la durata del servizio nel rispetto della normativa vigente.

Per facilitare la conoscenza da parte della stazione appaltante delle prestazioni e degli impatti complessivi degli impianti e degli edifici, di sua proprietà o che utilizza a diverso titolo, l'appaltatore può essere richiesto di raccogliere in un'unica scheda[25] per ciascun edificio non solo i dati relativi al servizio di illuminazione e FM, ma anche quelli relativi al servizio di riscaldamento/raffrescamento (tra i quali ad esempio quelli che per legge debbono essere riportati nel libretto di centrale e/o di impianto).
A questo scopo, nel caso in cui l'appaltatore non sia incaricato della gestione di entrambi i servizi, i dati relativi al servizio di riscaldamento/raffrescamento gli saranno forniti dalla stazione appaltante.

Il valore economico degli incentivi eventualmente ottenuti a seguito degli interventi deve essere ripartito tra appaltatore e stazione appaltante secondo quanto espressamente disciplinato nei documenti di gara.

Verifica: in fase di esecuzione del contratto.

5.1.5.5 Certificazione e diagnosi energetiche degli impianti e degli edifici

L'appaltatore deve presentare alla stazione appaltante, entro tre mesi dall'aggiudicazione:
--- analisi energetica,
--- diagnosi energetica
degli impianti e degli edifici oggetto dell'appalto, rispetto ad illuminazione e FM, che mettano in evidenza, tenendo anche presenti il contesto in cui si inserisce l'impianto e le norme locali vigenti, le caratteristiche che incidono sugli impatti ambientali ed in particolare sui consumi energetici e identifichino gli interventi e le modalità d'uso utili a ridurre i consumi energetici, a fronte della realizzazione delle prestazioni di cui ai documenti di gara.

Al fine di consentire la realizzazione della certificazione e della diagnosi energetiche, la stazione appaltante metterà a disposizione dell'appaltatore i rilievi degli edifici ed ogni altra informazione utile su edifici ed impianti in suo possesso.

Verifica: in fase di esecuzione del contratto

5.1.5.6 Progetto di interventi di riqualificazione energetico-ambientale

Sulla base della certificazione e della diagnosi energetiche effettuate, l'appaltatore deve presentare alla stazione appaltante entro un termine stabilito nei documenti di gara e comunque entro sei mesi dall'aggiudicazione, un progetto preliminare di riqualificazione energetico-ambientale degli impianti e degli edifici, rispetto ad illuminazione e FM.

[24] I contatori di energia elettrica devono rispettare la direttiva MID, 2004/22/CE, recepita con D.Lgs. 2 Febbraio 2007, n 22 e s. m. e i.
[25] Un esempio di tale scheda è scaricabile dal sito web della FIRE (Federazione italiana per l'uso razionale dell'energia)

Il progetto, garantendo il rispetto delle prestazioni di cui ai documenti di gara, deve identificare gli interventi atti a ridurre gli impatti ambientali del servizio, ed in particolare il consumo di energia da fonti non rinnovabili, in un'ottica di ciclo di vita, oltre le prescrizioni di legge.

In particolare il progetto deve valutare:
-- interventi per la riduzione del fabbisogno di energia elettrica negli edifici (ad es. aumento della luminosità degli ambienti, riduzione del soleggiamento diretto, ecc),
-- interventi per l'aumento dell'efficienza di apparecchi ed impianti,
-- utilizzo in loco di fonti energetiche rinnovabili (pannelli fotovoltaici, generatori eolici, ecc),
-- utilizzo di impianto di cogenerazione ad alto rendimento[26] alimentato da fonti rinnovabili che fornisca anche energia termica per il riscaldamento degli ambienti (le fonti rinnovabili costituite da biomassa o biogas debbono essere prodotte in una filiera corta cioè entro un raggio di 70 chilometri dall'impianto che le utilizza per produrre energia elettrica[27]),

ed inoltre deve comprendere:
--- l'indicazione dei tempi e dei costi per la sua realizzazione,
--- la quantificazione della riduzione degli impatti ambientali, ed in particolare del risparmio energetico conseguibile,
--- la stima dei Titoli di Efficienza Energetica (TEE)[28] e/o di altri incentivi ottenibili con gli interventi previsti,

<u>Entro nove mesi</u> dall'aggiudicazione, l'appaltatore deve presentare alla stazione appaltante il progetto definitivo degli interventi di cui sopra.

Il progetto definitivo deve essere accettato dalla stazione appaltante.

<u>**Verifica**</u>: in fase di esecuzione del contratto.

5.1.5.7 Rapporti periodici sul servizio

L'appaltatore deve fornire alla stazione appaltante un rapporto almeno semestrale sul servizio, corredato dai dati rilevati, che consenta di valutare le prestazioni fornite, ne evidenzi gli impatti ambientali ed in particolare i consumi specifici di energia, di apparecchi e di materiali e le eventuali criticità, per singola utenza e tipologia di tensione, in relazione al tipo di lampada, apparecchio illuminante, impianto e al tipo di utenze di FM serviti. Il rapporto deve inoltre evidenziare le prestazioni dei sistemi automatizzati di gestione e monitoraggio.

Per consentire una più completa descrizione della situazione, nei rapporti periodici deve essere evidenziato il confronto con dati relativi a periodi precedenti (possibilmente almeno un paio di anni), resi disponibili dalla stazione appaltante.

Tenendo presente quanto sopra, i rapporti debbono evidenziare almeno i seguenti dati:
-- i consumi, espressi in più unità di misura appropriate [MWh, tep, emissioni di CO2 (tCO_2), etc.],
-- i coefficienti di conversione (IPCC 2006[29]),
-- gli orari di utilizzazione degli impianti e degli edifici e i giorni di inizio e di fine erogazione del servizio,
-- i valori di alcuni indicatori significativi per ciascun edificio (ad es. kWh/m^2, ecc.),
-- gli interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria effettuati.

[26] D.lgs 20/2007 che recepisce la Direttiva 2004/8/EC.
[27] Legge 222/2007 "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale*", art. 26 c.4bis; Decreto 25/11/2008 Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico "*Disciplina delle modalità di erogazione dei finanziamenti a tasso agevolato ai sensi dell'articolo 1, comma 1110-1115, della legge 27 dicembre 2007, n. 296 - Fondo Rotativo per il finanziamento delle misure finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto.*" art.2 c.1; Decreto MPAAF 2 marzo 2010 "*Attuazione della Legge 27 dicembre 2006, n.296, sulla tracciabilità delle biomasse per la produzione di energia elettrica*", Art.2 punto c)..
[28] vedi DM 24 luglio 2004.
[29] IPCC (integrated pollution prevention and control). Fattori di emissione predefiniti sono disponibili in "2006 IPCC Guidelines for National greenhouse gas inventories" (volume 2).
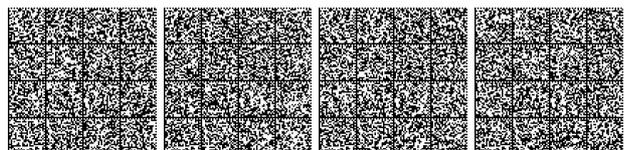
Verifica: in fase di esecuzione del contratto.

5.1.5.8 Sensibilizzazione del personale dell'utente

L'appaltatore deve fornire alla stazione appaltante, che lo diffonderà tra il personale che usufruisce del servizio, materiale informativo relativo a:

-- orari e modalità di erogazione del servizio,
-- modalità corrette di utilizzo del servizio da parte degli utenti,
-- uso corretto degli impianti per la riduzione degli impatti ambientali e del consumo di energia,
-- acquisti pubblici sostenibili e applicazione dei criteri ambientali minimi definiti dal Ministero dell'Ambiente.

Il materiale deve essere redatto in modo chiaro e sintetico in modo da risultare di facile lettura e comprensione.

Verifica: in fase di esecuzione del contratto.

5.1.5.9 Pubblicità

L'appaltatore deve fornire ed installare, in modo che siano ben visibili al pubblico, all'esterno ed all'interno degli ambienti di ingresso di ciascun edificio oggetto del servizio, apposite targhe/cartelloni che informino i dipendenti e il pubblico che il servizio di illuminazione e FM è erogato nel rispetto di criteri ambientali definiti a livello nazionale. Tali targhe/cartelloni debbono riportare almeno le seguenti informazioni:

--- gli estremi del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di approvazione dei pertinenti criteri ambientali minimi;
--- il valore dei consumi energetici annui per illuminazione e FM, distinti per singola fonte energetica;
--- le fonti energetiche utilizzate nell'appalto.

Verifica: in fase di esecuzione del contratto.

5.2 SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE E FM NEGLI EDIFICI – CASO B

I criteri di questa scheda si applicano nel caso in cui la stazione appaltante sia già in possesso di certificazione e diagnosi energetiche aggiornate di impianti ed edifici rispetto all'illuminazione ed alla forza motrice – FM.

5.2.1 OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO

Oggetto dell'appalto è l'affidamento del **servizio di illuminazione** e **forza motrice -FM** negli edifici, ai sensi del PAN GPP e del Decreto con cui il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha adottato i pertinenti criteri ambientali minimi (*citare gli estremi*).

Nel rispetto delle prestazioni richieste nei documenti di gara e delle norme vigenti in materia di uso razionale dell'energia, di sicurezza e di salvaguardia dell'ambiente, il servizio comprende la fornitura dei beni e l'esecuzione dei lavori necessari, a partire da certificazione e diagnosi energetiche di impianti ed edifici precedentemente realizzate, per:

I l'esercizio e la manutenzione degli impianti,
II la progettazione e realizzazione di interventi su impianti ed edifici,

In particolare

I l'esercizio e la manutenzione degli impianti comprendono le seguenti attività:

a) assunzione da parte dell'appaltatore del ruolo di responsabile della gestione, dell'esercizio e della manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria degli impianti e di responsabile dell'espletamento delle pratiche di legge, compresi eventuali pagamenti agli enti preposti ai controlli;
b) gestione, conduzione e manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria degli impianti mirate a ridurne gli impatti ambientali e in particolare i consumi energetici in un'ottica di ciclo di vita;
c) manutenzione di un sistema automatizzato per:
--- il monitoraggio degli impianti (acquisizione, elaborazione ed archiviazione dei dati),
--- la gestione a distanza degli impianti (accensione/spegnimento, regolazione),
d) riparazione dei guasti;
e) fornitura dell'energia elettrica con particolare attenzione alla riduzione degli impatti ambientali legati alla sua produzione;
f) rendicontazione periodica delle prestazioni degli impianti, con particolare attenzione ai consumi di energia, di risorse naturali e di materiali;
g) sensibilizzazione degli utenti ad un uso corretto di impianti ed apparecchiature

II la progettazione e la realizzazione di interventi su impianti ed edifici comprendono le seguenti attività:

a) ove necessario, redazione e realizzazione di progetto esecutivo[30] di interventi di adeguamento normativo di impianti ed edifici;
b) ove mancante, redazione e realizzazione di progetto esecutivo di un sistema automatico per la gestione e il monitoraggio degli impianti;
c) redazione e realizzazione di progetto esecutivo di riqualificazione energetico-ambientale degli impianti e degli edifici, mirato alla riduzione degli impatti ambientali in un'ottica di ciclo di vita con particolare riguardo al consumo di energia da fonti non rinnovabili.

Il contratto d'appalto deve avere una durata tale da consentire la realizzazione delle attività sopracitate e in ogni caso è opportuno che tale durata non sia inferiore a tre anni.

[30] Art. 93 del D.lgs 163/2006

5.2.2 SELEZIONE DEI CANDIDATI

Oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, i candidati per essere ammessi alla gara d'appalto debbono avere capacità organizzativa, diagnostica, progettuale, gestionale, economica e finanziaria almeno pari a quelle previste dalla norma UNI CEI 11352 sulle società che forniscono servizi energetici ed inoltre debbono avere i requisiti di cui all'allegato II al D.Lgs 115/2008 relativo al "contratto servizio energia" e al "contratto servizio energia plus".

In particolare i candidati debbono:
1) disporre di personale con le competenze tecniche necessarie a realizzare correttamente il servizio, riducendone gli impatti ambientali. L'offerente deve presentare l'elenco del personale dedicato alla realizzazione del servizio, specificatamente formato in merito a:

- normativa pertinente,
- installazione, funzionamento e caratteristiche dei componenti dell'impianto;
- corrette modalità di intervento sugli impianti,
- gestione di sistemi di regolazione degli impianti;
- gestione eco-efficiente degli impianti;
- elementi di pericolosità e rischio per la salute e l'ambiente dei prodotti utilizzati,
- corrette modalità d'uso dei dispositivi di protezione individuale,
- modalità di conservazione dei documenti relativi agli impianti,
- corretta gestione degli apparecchi di misura e dei sistemi di acquisizione dati.
- metodi di acquisizione e gestione dati;
- ricerca e soluzione dei guasti,
- progettazione.

Per il nuovo personale che dovesse essere dedicato alla realizzazione del servizio durante l'esecuzione del contratto deve essere presentata analoga documentazione prima che prenda servizio, a dimostrazione del fatto che si tratta di personale già adeguatamente formato.

2) avere la capacità di eseguire il contratto con il minore impatto possibile sull'ambiente attuando misure di gestione ambientale conformi ad uno schema riconosciuto in sede internazionale (come il Regolamento CE 1221/2009-EMAS, la norma ISO 14001 o equivalente) [31].

Verifica: il rispetto del criterio è dimostrato dalla presentazione da parte del candidato dei seguenti documenti[32]:

1.a) diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta, OPPURE

1.b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. OPPURE

1.c) titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. OPPURE

1.d) documentazione attestante la prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti,

---

[31] Articoli 40, 42 e 44 del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e l'art. 281 del DPR 5 ottobre 2010 n. 207.

[32] Art. 4 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37 "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici", G.U. n. 61 del 12 marzo 2008.

per l'imprenditore individuale o il legale rappresentante ovvero il responsabile tecnico da essi preposto con atto formale.
Tale documentazione non è richiesta all'offerente che dimostri di essere in possesso di certificazione di parte terza che attesti il rispetto dei requisiti di cui alla norma UNI CEI 11339[33] o il rispetto dei requisiti di cui alla norma UNI CEI 11352[34].

2.a) la registrazione EMAS e la certificazione ISO 14001 in corso di validità rappresentano mezzi di prova. Le stazioni appaltanti accettano parimenti altre prove attestanti l'adozione da parte dell'offerente di un sistema di gestione ambientale, come una descrizione dettagliata del sistema di gestione ambientale funzionante presso l'offerente (politica ambientale, analisi ambientale iniziale, programma di miglioramento, attuazione del S.G.A., misurazioni e valutazioni, definizione delle responsabilità, sistema di documentazione e rapporti di audit).

5.2.3 SPECIFICHE TECNICHE DI BASE

Non vi sono specifiche tecniche di base

5.2.4 SPECIFICHE TECNICHE PREMIANTI

5.2.4.1 Progetto di adeguamento normativo

Questo criterio non si applica se gli impianti sono già a norma.

Un punteggio premiante è attribuito all'offerente che presenta il progetto preliminare degli interventi, di cui alla specifica clausola contrattuale, necessari ad assicurare che gli impianti di illuminazione e FM rispettino le norme vigenti. Il progetto deve contenere tra l'altro:

--- indicazione dei tempi e dei costi per la sua realizzazione. I costi debbono essere compresi nella remunerazione del servizio,
--- quantificazione della riduzione degli impatti ambientali ed in particolare del risparmio energetico conseguibile,
--- stima degli incentivi ottenibili con gli interventi previsti.

Il punteggio premiante è assegnato in relazione alle caratteristiche delle opere descritte nel progetto ed alla completezza ed accuratezza con cui il progetto descrive tali opere.

Verifica: il rispetto del criterio è dimostrato dalla presentazione da parte dell'offerente, in fase di offerta, di progetto preliminare degli interventi di adeguamento normativo necessari.

5.2.4.2 Progetto di sistemi automatici di gestione e monitoraggio degli impianti

Questo criterio non si applica se tali sistemi sono già stati realizzati.

Un punteggio premiante è attribuito all'offerente che presenta il progetto preliminare per la realizzazione di sistemi automatici per la gestione e il monitoraggio degli impianti, di cui alla specifica clausola contrattuale. Il progetto deve contenere tra l'altro:

--- l'indicazione delle funzioni del sistema (accensione/spegnimento, regolazione, registrazione dei dati, ecc);
--- la descrizione dei dati da rilevare, della periodicità delle rilevazioni e delle elaborazioni da eseguire,
--- l'indicazione degli apparecchi da installare,
--- l'indicazione dei tempi e dei costi per la sua realizzazione. I costi debbono essere compresi nella remunerazione del servizio,
--- la quantificazione della riduzione degli impatti ambientali, ed in particolare del risparmio energetico conseguibile

[33] UNI CEI 11339 Gestione dell'energia, Esperti in gestione dell'energia, Requisiti generali per la qualificazione.
[34] UNI CEI 11352 Gestione dell'energia, Società che forniscono servizi energetici (ESCO), Requisiti generali e lista di controllo per la verifica dei requisiti.

--- la stima degli incentivi ottenibili.

Il punteggio premiante è assegnato in relazione alle caratteristiche dei sistemi descritti nel progetto, anche tenendo conto della possibilità che questi diano alla stazione appaltante di accedere in tempo reale ai dati rilevati ed elaborati ed inoltre della completezza ed accuratezza con cui il progetto descrive le opere da realizzare.

Verifica: il rispetto del criterio è dimostrato dalla presentazione da parte dell'offerente, in fase di offerta, di progetto preliminare dei sistemi automatici per la gestione ed il monitoraggio degli impianti.

5.2.4.3 Progetto di interventi di riqualificazione energetico-ambientale

Questo criterio non si applica se la stazione appaltante dispone di un progetto aggiornato di interventi di riqualificazione energetico-ambientale relativa a illuminazione e FM.

Un punteggio premiante è attribuito all'offerente che, sulla base della certificazione e della diagnosi energetiche fornite dalla stazione appaltante, presenta un progetto preliminare di riqualificazione energetico-ambientale degli impianti e degli edifici, rispetto ad illuminazione e FM.

Il progetto, garantendo il rispetto delle prestazioni di cui ai documenti di gara, deve identificare gli interventi atti a ridurre gli impatti ambientali del servizio ed in particolare il consumo di energia da fonti non rinnovabili in un'ottica di ciclo di vita, oltre le prescrizioni di legge.

In particolare il progetto deve valutare:
-- interventi per la riduzione del fabbisogno di energia elettrica negli edifici (ad es. aumento della luminosità degli ambienti, riduzione del soleggiamento diretto, ecc),
-- interventi per l'aumento dell'efficienza di apparecchi ed impianti,
-- utilizzo in loco di fonti energetiche rinnovabili (pannelli fotovoltaici, generatori eolici, ecc),
-- utilizzo di impianto di cogenerazione ad alto rendimento[35] alimentato da fonti rinnovabili che fornisca anche energia termica per il riscaldamento degli ambienti (le fonti rinnovabili costituite da biomassa o biogas debbono essere prodotte in una filiera corta cioè entro un raggio di 70 chilometri dall'impianto che le utilizza per produrre energia elettrica [36]),

ed inoltre deve comprendere:
--- l'indicazione dei tempi e dei costi per la sua realizzazione. I costi debbono essere compresi nella remunerazione del servizio,
--- la quantificazione della riduzione degli impatti ambientali, ed in particolare del risparmio energetico conseguibile,
--- la stima dei Titoli di Efficienza Energetica (TEE)[37] e/o di altri incentivi ottenibili con gli interventi previsti,

Il punteggio premiante è assegnato in relazione alle caratteristiche delle opere descritte nel progetto ed alla completezza ed accuratezza del progetto.

Verifica: il rispetto del criterio è dimostrato dalla presentazione da parte dell'offerente, in fase di offerta, di progetto preliminare degli interventi di riqualificazione energetico-ambientale.

---

[35] D.lgs 20/2007 che recepisce la Direttiva 2004/8/EC.
[36] Legge 222/2007 "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale*", art. 26 c.4bis; Decreto 25/11/2008 Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico "*Disciplina delle modalità di erogazione dei finanziamenti a tasso agevolato ai sensi dell'articolo 1, comma 1110-1115, della legge 27 dicembre 2007, n. 296 - Fondo Rotativo per il finanziamento delle misure finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto."* art.2 c.1; Decreto MPAAF 2 marzo 2010 "*Attuazione della Legge 27 dicembre 2006, n.296, sulla tracciabilità delle biomasse per la produzione di energia elettrica*", Art.2 punto c).
[37] vedi DM 24 luglio 2004.

5.2.4.4 Disponibilità di altre forniture

Un punteggio premiante è attribuito all'offerente che si impegna ad estendere, a dipendenti della stazione appaltante e/o a cittadini dei Comuni in cui si svolge il servizio oggetto del contratto, una fornitura di energia elettrica che soddisfa i medesimi criteri energetico-ambientali di quella oggetto dell'appalto, a condizioni di mercato.

Il punteggio premiante è attribuito proporzionalmente alla potenza messa a disposizione dall'offerente per forniture di energia elettrica ai dipendenti della stazione appaltante e/o ai cittadini ed alle condizioni economiche dei contratti offerti.

Verifica: il rispetto del criterio è dimostrato dalla presentazione da parte dell'offerente, in fase di offerta, di:

-- contratto tipo di fornitura dell'energia elettrica con le previste caratteristiche ambientali, corredato dall'indicazione delle condizioni economiche ed inoltre della zona geografica in cui il contratto può essere applicato e della potenza totale massima impegnabile/numero massimo di utenze servibili;

-- materiale informativo e pubblicitario predisposto per comunicare al pubblico le condizioni dell'eventuale fornitura di energia elettrica.

5.2.5 CONDIZIONI DI ESECUZIONE/CLAUSOLE CONTRATTUALI

5.2.5.1 Fornitura di energia elettrica

L'appaltatore deve fornire energia elettrica, da utilizzare nell'espletamento del servizio, che:

1) non è stata prodotta utilizzando combustibili fossili solidi o liquidi

ed inoltre

2) la fornitura annuale deve essere costituta per almeno il 30% da energia da fonti rinnovabili[38] e per almeno un altro 15% o da energia da fonti rinnovabili o da cogenerazione ad alto rendimento[39].
3) le fonti energetiche rinnovabili di cui al precedente punto 2), se costituite da biomasse o biogas, debbono essere state prodotte in una filiera corta cioè entro un raggio di 70 chilometri dall'impianto che le utilizza per produrre energia elettrica [40],
4) l'offerta relativa alla fornitura di energia rinnovabile deve essere presentata nel rispetto dei criteri di cui alla delibera AEEG: ARG/elt 104/11[41],
5) l'eventuale maggior costo dell'energia da fonte rinnovabile rispetto all'energia da fonte non rinnovabile deve essere evidenziato. Deve essere altresì evidenziata la destinazione del ricavo relativo a tale maggior costo.

Verifica: in fase di esecuzione del contratto.

Per dimostrare il rispetto dei requisiti durante tutta la durata del contratto, l'appaltatore deve presentare alla stazione appaltante, con periodicità almeno annuale, la documentazione seguente:

--- per tutte le fonti rinnovabili:
la Garanzia di Origine di cui all'art. 15 della Direttiva 2009/28/CE.

---

[38] Vedi definizione all'art. 2 c.1 a) del D.Lgs 3 marzo 2011, n. 28 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE. (11G0067) -GU n. 71 del 28-3-2011 - Suppl. Ordinario n.81.

[39] D.lgs 20/2007 che recepisce la Direttiva 2004/8/EC.

[40] Legge 222/2007 "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale*", art. 26 c.4bis; Decreto 25/11/2008 Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico "*Disciplina delle modalità di erogazione dei finanziamenti a tasso agevolato ai sensi dell'articolo 1, comma 1110-1115, della legge 27 dicembre 2007, n. 296 - Fondo Rotativo per il finanziamento delle misure finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto.*" art.2 c.1; Decreto MPAAF 2 marzo 2010 "*Attuazione della Legge 27 dicembre 2006, n.296, sulla tracciabilità delle biomasse per la produzione di energia elettrica*", Art.2 punto c).

[41] Delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas "Condizioni per promuovere la trasparenza dei contratti di vendita ai clienti finali di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili" ARG/elt 104/11.
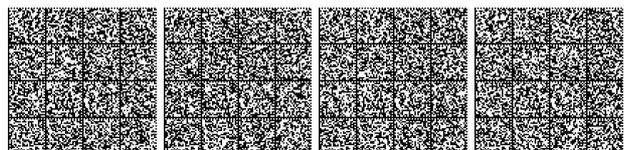
Nelle more dell'entrata in vigore delle disposizioni previste dall'art. 34 del decreto legislativo n.28/2011, la Garanzia di Origine coincide con i titoli CO-FER utilizzati dal GSE per le finalità di cui al Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 31 luglio 2009[42];

--- per le fonti rinnovabili costituite da biomasse o biogas:
qualifiche IAFR degli impianti alimentati da biomasse o biogas per le quali è stata rilasciata, da parte dell'organismo formalmente abilitato allo scopo, una dichiarazione che attesti che biomasse e biogas sono stati prodotti entro il raggio di 70 km dall'impianto di produzione dell'energia elettrica,

--- per la cogenerazione ad alto rendimento:
garanzia di origine (GOc)[43] rilasciata dal GSE.

5.2.5.2 Fornitura di energia elettrica ad altri utenti locali

L'appaltatore deve offrire un contratto di fornitura di energia elettrica, con le stesse caratteristiche energetico-ambientali di quella oggetto dell'appalto, ai dipendenti della stazione appaltante e/o ai cittadini dei Comuni in cui si svolge il servizio, a condizioni di mercato.

Verifica: in fase di esecuzione del contratto.
Per dimostrare il rispetto dei requisiti durante tutta la durata del contratto l'appaltatore deve fornire alla stazione appaltante, con periodicità almeno annuale, il numero dei contratti di fornitura di energia elettrica aventi le caratteristiche previste nell'appalto, stipulati con dipendenti della stazione appaltante e/o cittadini e la potenza complessiva impegnata per tali contratti.

5.2.5.3 Realizzazione di interventi di adeguamento normativo

Questo criterio non si applica se gli impianti elettrici e di FM sono a norma.

L'appaltatore deve realizzare tutti gli interventi necessari ad assicurare che gli impianti elettrici e di FM oggetto dell'appalto rispettino le norme vigenti.

A questo scopo l'appaltatore, se non lo ha già fatto in sede di offerta in attuazione della relativa specifica tecnica premiante, deve presentare alla stazione appaltante entro tre mesi dall'aggiudicazione un progetto preliminare degli interventi necessari a mettere a norma gli impianti.

Il progetto preliminare tra l'altro deve contenere:

--- indicazione dei tempi e dei costi per la sua realizzazione. I costi debbono essere compresi nella remunerazione del servizio

--- quantificazione della riduzione degli impatti ambientali ed in particolare del risparmio energetico conseguibile

--- stima degli incentivi ottenibili con gli interventi previsti.

Entro sei mesi dall'aggiudicazione l'appaltatore deve presentare alla stazione appaltante il progetto esecutivo degli interventi di cui sopra.

Il progetto esecutivo deve essere accettato dalla stazione appaltante e quindi realizzato dall'appaltatore entro il termine indicato nel progetto preliminare.

Il valore economico degli incentivi eventualmente ottenuti a seguito degli interventi deve essere ripartito tra appaltatore e stazione appaltante secondo quanto espressamente disciplinato nei documenti di gara.

Verifica: in fase di esecuzione del contratto.

---

[42] D. MiSE 31/7/2009 "Criteri e modalità per la fornitura ai clienti finali delle informazioni sulla composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell'energia elettrica fornita, nonche' sull'impatto ambientale della produzione." - GU n. 196 del 25-8-2009

[43] Art.4 del D.Lgs n.20/2007 del 8/2/2007 e Decreto MiSE "Approvazione delle procedure tecniche per il rilascio della garanzia d'origine dell'elettricità prodotta da cogenerazione ad alto rendimento" del 6/11/2007 (GU n. 275 del 26-11-2007).

5.2.5.4 Realizzazione di sistemi automatici di gestione e monitoraggio degli impianti

Questo criterio non si applica se sistemi automatici di gestione e monitoraggio degli impianti sono già realizzati.

L'appaltatore deve realizzare sistemi automatici di gestione e monitoraggio degli impianti.

A questo scopo l'appaltatore, se non lo ha già fatto in sede di offerta in attuazione della relativa specifica tecnica premiante, deve presentare alla stazione appaltante entro tre mesi dall'aggiudicazione un progetto preliminare degli interventi necessari a realizzare:

-- un sistema automatizzato di gestione degli impianti (accensione/spegnimento, regolazione) per conseguire, nel rispetto delle prestazioni richieste, una riduzione del consumo energetico,

-- un sistema automatizzato di monitoraggio degli impianti, comprensivo degli apparecchi per la misura dell'energia elettrica e per l'acquisizione, l'elaborazione e l'archiviazione di dati che consentano di valutare le prestazioni degli impianti.
  I consumi di energia elettrica debbono essere rilevati almeno ogni quarto d'ora.
  Deve essere prevista ove mancante l'installazione di contatori divisionali elettrici per ambienti/sezioni di impianto che superino una prefissata soglia di consumo annuo (per esempio 5 tep) che deve essere indicata nei documenti di gara.
  Il sistema dovrà poter accogliere anche dati storici sul funzionamento degli impianti eventualmente messi a disposizione dalla stazione appaltante.

Il progetto preliminare tra l'altro deve contenere:

--- l'indicazione delle funzioni del sistema (accensione/spegnimento, regolazione, registrazione dei dati, ecc);

--- la descrizione dei dati da rilevare, della periodicità delle rilevazioni e delle elaborazioni da eseguire,

--- l'indicazione degli apparecchi da installare,

--- l'indicazione dei tempi e dei costi per la sua realizzazione. I costi debbono essere compresi nella remunerazione del servizio,

--- la quantificazione della riduzione degli impatti ambientali, ed in particolare del risparmio energetico conseguibile,

--- la stima degli incentivi ottenibili.

Entro sei mesi dall'aggiudicazione, l'appaltatore deve presentare alla stazione appaltante il progetto esecutivo degli interventi di cui sopra.

Il progetto esecutivo deve essere accettato dalla stazione appaltante e quindi realizzato dall'appaltatore, entro il termine indicato nel progetto preliminare.

I sistemi e gli apparecchi di misura e controllo e tutte le apparecchiature utilizzate dai sistemi automatizzati debbono essere conformi come caratteristiche, taratura e gestione alla normativa vigente[44] e debbono essere tarati e mantenuti in efficienza senza soluzioni di continuità per tutta la durata del servizio nel rispetto della normativa vigente.

Per facilitare la conoscenza da parte della stazione appaltante delle prestazioni e degli impatti complessivi degli impianti e degli edifici, di sua proprietà o che utilizza a diverso titolo, l'appaltatore può essere richiesto di raccogliere in un'unica scheda[45] per ciascun edificio non solo i dati relativi al servizio di illuminazione e FM, ma anche quelli relativi al servizio di riscaldamento/raffrescamento (tra i quali ad esempio quelli che per legge debbono essere riportati nel libretto di centrale e/o di impianto).
A questo scopo, nel caso in cui l'appaltatore non sia incaricato della gestione di entrambi i servizi, i dati relativi al servizio di riscaldamento/raffrescamento gli saranno forniti dalla stazione appaltante.

---

[44] I contatori di energia elettrica devono rispettare la direttiva MID, 2004/22/CE, recepita con D.Lgs. 2 Febbraio 2007, n 22 e s. m. e i.

[45] Un esempio di tale scheda è scaricabile dal sito web della FIRE (Federazione italiana per l'uso razionale dell'energia)
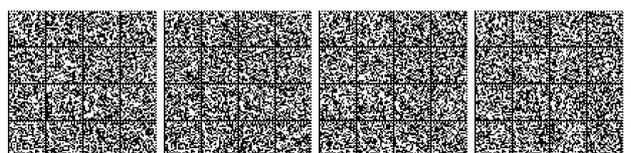
Il valore economico degli incentivi eventualmente ottenuti a seguito degli interventi deve essere ripartito tra appaltatore e stazione appaltante secondo quanto espressamente disciplinato nei documenti di gara.

Verifica: in fase di esecuzione del contratto.

5.2.5.5 Realizzazione di interventi di riqualificazione energetico-ambientale

Questo criterio non si applica se interventi di riqualificazione energetico-ambientale relativa a illuminazione e FM sono già realizzati.

L'appaltatore deve realizzare interventi di riqualificazione energetico-ambientale che riducano l'impatto ambientale del servizio di illuminazione e FM.

A questo scopo l'appaltatore, se non lo ha già fatto in sede di offerta in attuazione della relativa specifica tecnica premiante, deve presentare alla stazione appaltante entro tre mesi dall'aggiudicazione un progetto preliminare di riqualificazione energetico-ambientale degli impianti e degli edifici rispetto ad illuminazione e FM, redatto sulla base della certificazione e della diagnosi energetiche fornite dalla stazione appaltante.

Il progetto, garantendo il rispetto delle prestazioni di cui ai documenti di gara, deve identificare gli interventi atti a ridurre gli impatti ambientali del servizio, ed in particolare il consumo di energia da fonti non rinnovabili, in un'ottica di ciclo di vita, oltre le prescrizioni di legge.

In particolare il progetto deve valutare:
-- interventi per la riduzione del fabbisogno di energia elettrica negli edifici (ad es. aumento della luminosità degli ambienti, riduzione del soleggiamento diretto, ecc),
-- interventi per l'aumento dell'efficienza di apparecchi ed impianti,
-- utilizzo in loco di fonti rinnovabili (pannelli fotovoltaici, generatori eolici, ecc),
-- utilizzo di impianto di cogenerazione ad alto rendimento[46] alimentato da fonti rinnovabili che fornisca anche energia termica per il riscaldamento degli ambienti (le fonti rinnovabili costituite da biomassa o biogas debbono essere prodotte in una filiera corta cioè entro un raggio di 70 chilometri dall'impianto che le utilizza per produrre energia elettrica [47]),
ed inoltre deve comprendere:
--- l'indicazione dei tempi e dei costi per la sua realizzazione;
--- la quantificazione della riduzione degli impatti ambientali, ed in particolare del risparmio energetico conseguibile,
-- la stima dei Titoli di Efficienza Energetica (TEE)[48] e/o di altri incentivi ottenibili con gli interventi previsti,

Entro sei mesi dall'aggiudicazione, l'appaltatore deve presentare alla stazione appaltante il progetto esecutivo degli interventi di cui sopra.
Il progetto esecutivo deve essere accettato dalla stazione appaltante e quindi realizzato dall'appaltatore, entro il termine indicato nel progetto preliminare.

Il valore economico dei TEE e/o degli altri incentivi ottenuti deve essere ripartito tra appaltatore e stazione appaltante secondo quanto espressamente disciplinato nei documenti di gara.

Verifica: in fase di esecuzione del contratto.

---

[46] D.lgs 20/2007 che recepisce la Direttiva 2004/8/EC.
[47] Legge 222/2007 "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale*", art. 26 c.4bis; Decreto 25/11/2008 Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico "*Disciplina delle modalità di erogazione dei finanziamenti a tasso agevolato ai sensi dell'articolo 1, comma 1110-1115, della legge 27 dicembre 2007, n. 296 - Fondo Rotativo per il finanziamento delle misure finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto."* art.2 c.1; Decreto MPAAF 2 marzo 2010 "*Attuazione della Legge 27 dicembre 2006, n.296, sulla tracciabilità delle biomasse per la produzione di energia elettrica*", Art.2 punto c).
[48] vedi DM 24 luglio 2004.

5.2.5.6 Rapporti periodici sul servizio

L'appaltatore deve fornire alla stazione appaltante un rapporto almeno semestrale sul servizio, corredato dai dati rilevati, che consenta di valutare le prestazioni fornite, ne evidenzi gli impatti ambientali ed in particolare i consumi specifici di energia, di apparecchi e di materiali e le eventuali criticità, per singola utenza e tipologia di tensione, in relazione al tipo di lampada, apparecchio illuminante, impianto e al tipo di utenze di FM serviti. Il rapporto deve inoltre evidenziare le prestazioni dei sistemi automatizzati di gestione e monitoraggio.

Per consentire una più completa descrizione della situazione, nei rapporti periodici deve essere evidenziato il confronto con dati relativi a periodi precedenti (possibilmente almeno un paio di anni), resi disponibili dalla stazione appaltante.

Tenendo presente quanto sopra, i rapporti debbono evidenziare almeno i seguenti dati:
- i consumi, espressi in più unità di misura appropriate [MWh, tep, emissioni di CO2 (tCO_2), etc.],
- i coefficienti di conversione (IPCC 2006[49]),
- gli orari di utilizzazione degli impianti e degli edifici e i giorni di inizio e di fine erogazione del servizio,
- i valori di alcuni indicatori significativi per ciascun edificio (ad es. kWh/m^2, ecc.),
- gli interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria effettuati.

Verifica: in fase di esecuzione del contratto.

5.2.5.7 Sensibilizzazione del personale dell'utente

L'appaltatore deve fornire alla stazione appaltante, che lo diffonderà tra il personale interessato, materiale informativo relativo a:
- orari e modalità di erogazione del servizio,
- modalità corrette di utilizzo del servizio da parte degli utenti,
- uso corretto degli impianti per la riduzione degli impatti ambientali e del consumo di energia,
- acquisti pubblici verdi e applicazione dei criteri ambientali minimi definiti dal Ministero dell'Ambiente.

Il materiale deve essere redatto in modo chiaro e sintetico in modo da risultare di facile lettura e comprensione.

Verifica: in fase di esecuzione del contratto.

5.2.5.8 Pubblicità

L'appaltatore deve fornire ed installare, in modo che siano ben visibili al pubblico, all'esterno ed all'interno degli ambienti di ingresso di ciascun edificio oggetto del servizio, apposite targhe/cartelloni che informino i dipendenti e il pubblico che il servizio di illuminazione e FM è erogato nel rispetto di criteri ambientali definiti a livello nazionale. Tali targhe/cartelloni debbono riportare almeno le seguenti informazioni:
- gli estremi del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di approvazione dei pertinenti criteri ambientali minimi;
- il valore dei consumi energetici annui per illuminazione e FM, distinti per singola fonte energetica;
- le fonti energetiche utilizzate nell'appalto.

Verifica: in fase di esecuzione del contratto.

[49] IPCC (integrated pollution prevention and control). Fattori di emissione predefiniti sono disponibili in "2006 IPCC Guidelines for National greenhouse gas inventories" (volume 2).

5.3 SERVIZIO DI RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO NEGLI EDIFICI - CASO A

I criteri di questa scheda si applicano nel caso in cui la stazione appaltante non disponga di certificazione e diagnosi energetiche aggiornate di impianti ed edifici rispetto al riscaldamento/raffrescamento.

5.3.1 OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO

Oggetto dell'appalto è l'affidamento del **servizio di riscaldamento/raffrescamento** di edifici, comprensivo dell'eventuale trattamento dell'aria e della fornitura di acqua calda sanitaria, ai sensi del PAN GPP e del Decreto con cui il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha adottato i pertinenti criteri ambientali minimi (*citare gli estremi*).

Nel rispetto delle prestazioni richieste nei documenti di gara e delle norme vigenti in materia di uso razionale dell'energia, di sicurezza e di salvaguardia dell'ambiente, il servizio comprende la fornitura dei beni e l'esecuzione dei lavori necessari per:

I – l'esercizio e manutenzione degli impianti,
II – la progettazione e realizzazione di interventi su impianti ed edifici,

In particolare:
I – l'esercizio e la manutenzione degli impianti comprendono le seguenti attività:

a) assunzione da parte dell'appaltatore del ruolo di terzo responsabile[50] dell'esercizio e della manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria[51] dell'impianto termico e dell'espletamento delle pratiche di legge (VV.F., I.N.A.I.L., A.S.L. ecc), compresi eventuali pagamenti agli enti preposti ai controlli;
b) gestione, conduzione e manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria degli impianti mirata a ridurne gli impatti ambientali e in particolare i consumi energetici in un'ottica di ciclo di vita;
c) manutenzione di sistema automatizzato per:
--- il monitoraggio degli impianti, compresa la misurazione dell'energia primaria utilizzata e dell'energia fornita, e la gestione, elaborazione ed archiviazione dei dati. Nel caso di impianti a biomassa solida, si dovranno utilizzare sistemi atti a valutare le portate in ingresso,
--- la rilevazione dei dati climatici locali (gradi-giorno),
--- la gestione a distanza degli impianti (accensione/spegnimento, regolazione);
d) riparazione dei guasti;
e) corretta e completa compilazione e costante aggiornamento dei libretti di centrale o di impianto (DPR 412/1993, DPR 551/1999 e s. m. e i.);
f) fornitura dell'energia e/o dei combustibili necessari al funzionamento degli impianti con particolare attenzione alla riduzione degli impatti ambientali legati alla loro produzione e utilizzazione;
g) rendicontazione periodica delle prestazioni degli impianti, con particolare attenzione ai consumi di energia, di risorse naturali e di materiali;

---

[50] DPR 412/1993 art.1 punto o) per «terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico», si intende la persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di idonea capacità tecnica, economica, organizzativa, è delegata dal proprietario ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici;

[51] DPR 412/1993 art.1 punto i) per «manutenzione straordinaria dell'impianto termico» si intende la realizzazione di interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell'impianto termico;
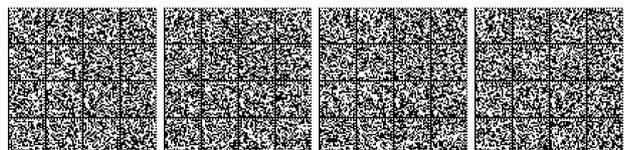
h) certificazione e diagnosi energetiche degli impianti e degli edifici interessati dal servizio, riferite a riscaldamento/raffrescamento, nel rispetto delle norme nazionali[52] e locali vigenti;
i) sensibilizzazione degli utenti ad un uso corretto di impianti ed apparecchiature;

II – La progettazione e la realizzazione di interventi su impianti ed edifici comprendono le seguenti attività:

a) ove necessario, redazione e realizzazione di progetto esecutivo[53] di interventi di adeguamento normativo di impianti ed edifici;
b) ove mancante, redazione e realizzazione di progetto esecutivo di un sistema automatico per la gestione e il monitoraggio degli impianti;
c) redazione di progetto definitivo di riqualificazione energetico-ambientale degli impianti e degli edifici, mirato alla riduzione degli impatti ambientali in un'ottica di ciclo di vita con particolare riguardo al consumo di energia da fonti non rinnovabili.

Con riguardo alle attività sopracitate, che sono propedeutiche alla successiva realizzazione di interventi di riqualificazione ambientale degli impianti e degli edifici rispetto alle esigenze del riscaldamento / raffrescamento, è opportuno che il contratto d'appalto non abbia durata superiore a 3 anni.

NOTA: l'appaltatore che ha redatto il progetto degli interventi di riqualificazione energetico-ambientale può non avere il diritto di esclusiva in merito alla loro esecuzione. Infatti la stazione appaltante potrà realizzare tali progetti con successiva gara d'appalto.

5.3.2 SELEZIONE DEI CANDIDATI

Oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, i candidati per essere ammessi alla gara d'appalto debbono avere capacità organizzativa, diagnostica, progettuale, gestionale, economica e finanziaria almeno pari a quelle previste dalla norma UNI CEI 11352 sulle società che forniscono servizi energetici.

In particolare i candidati debbono:
1) disporre di personale con le competenze tecniche necessarie a realizzare correttamente il servizio, riducendone gli impatti ambientali. In particolare l'offerente deve presentare l'elenco del personale dedicato alla realizzazione del servizio, specificatamente formato in merito a:

- normativa pertinente,
- installazione, funzionamento e caratteristiche dei componenti dell'impianto;
- corrette modalità di intervento sugli impianti,
- gestione di sistemi di regolazione degli impianti;
- gestione eco-efficiente degli impianti;
- elementi di pericolosità e rischio per la salute e l'ambiente dei prodotti utilizzati,
- corrette modalità d'uso dei dispositivi di protezione individuale,
- modalità di conservazione dei documenti relativi agli impianti,
- corretta gestione degli apparecchi di misura e dei sistemi di acquisizione dati.
- metodi di acquisizione e gestione dati;
- ricerca e soluzione dei guasti,
- progettazione.

Per nuovo personale dedicato alla realizzazione del servizio durante l'esecuzione del contratto deve essere presentata analoga documentazione prima che prenda servizio, a dimostrazione del fatto che si tratta di personale già adeguatamente formato.

2) avere la capacità di eseguire il contratto con il minore impatto possibile sull'ambiente attuando misure di gestione ambientale conformi ad uno schema riconosciuto in sede internazionale (come il Regolamento CE 1221/2009-EMAS, la norma ISO 14001 o equivalente)[54].

[52] D.lgs n.192 del 19 agosto 2005 come modificato dal D.lgs n.311 del 29 dicembre 2006 e s. m. i.
[53] Art. 93 del D.lgs 163/2006
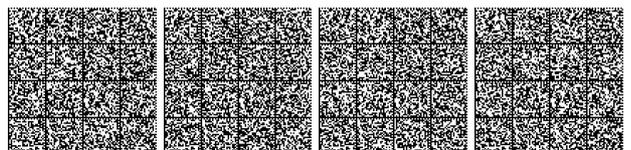
Verifica: il rispetto del criterio è dimostrato dalla presentazione da parte del candidato dei seguenti documenti[55]:

1.a) diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta, OPPURE

1.b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. OPPURE

1.c) titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. OPPURE

1.d) documentazione attestante la prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti,

per l'imprenditore individuale o il legale rappresentante ovvero il responsabile tecnico da essi preposto con atto formale.

Tale documentazione non è richiesta all'offerente che dimostri di essere in possesso di certificazione di parte terza che attesti il rispetto dei requisiti di cui alla norma UNI CEI 11339[56] o il rispetto dei requisiti di cui alla norma UNI CEI 11352[57].

2.a) la registrazione EMAS e la certificazione ISO 14001 in corso di validità rappresentano mezzi di prova. Le stazioni appaltanti accettano parimenti altre prove attestanti l'adozione da parte dell'offerente di un sistema di gestione ambientale, come una descrizione dettagliata del sistema di gestione ambientale funzionante presso l'offerente (politica ambientale, analisi ambientale iniziale, programma di miglioramento, attuazione del S.G.A., misurazioni e valutazioni, definizione delle responsabilità, sistema di documentazione e rapporti di audit).

5.3.3 SPECIFICHE TECNICHE DI BASE

Non vi sono specifiche tecniche di base

5.3.4 SPECIFICHE TECNICHE PREMIANTI

5.3.4.1 Progetto di adeguamento normativo

Questo criterio non si applica se gli impianti sono già a norma.

Un punteggio premiante è attribuito all'offerente che presenta il progetto preliminare degli interventi, di cui alla specifica clausola contrattuale, necessari ad assicurare che gli impianti di riscaldamento/raffrescamento rispettino le norme vigenti. Il progetto deve contenere, tra l'altro:

--- indicazione dei tempi e dei costi per la sua realizzazione. I costi debbono essere compresi nella remunerazione del servizio,

--- quantificazione della riduzione degli impatti ambientali ed in particolare del risparmio energetico conseguibile,

--- stima degli incentivi ottenibili con gli interventi previsti.

[54] Articoli 40, 42 e 44 del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e art. 281 del DPR 5 ottobre 2010 n. 207

[55] Art. 4 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37 "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici", G.U. n. 61 del 12 marzo 2008.

[56] UNI CEI 11339 Gestione dell'energia, Esperti in gestione dell'energia, Requisiti generali per la qualificazione.

[57] UNI CEI 11352 Gestione dell'energia, Società che forniscono servizi energetici (ESCO), Requisiti generali e lista di controllo per la verifica dei requisiti.
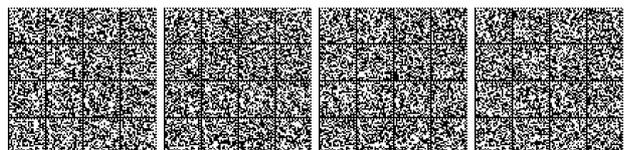
Il punteggio premiante è assegnato in relazione alle caratteristiche delle opere descritte nel progetto ed alla completezza ed accuratezza con cui il progetto descrive tali opere.

Verifica il rispetto del criterio è dimostrato dalla presentazione da parte dell'offerente, in fase di offerta, di progetto preliminare degli interventi di adeguamento normativo necessari.

5.3.4.2 Progetto di sistemi automatici di gestione e monitoraggio degli impianti

Questo criterio non si applica se tali sistemi sono già stati realizzati.

Un punteggio premiante è attribuito all'offerente che presenta un progetto preliminare per la realizzazione di sistemi automatici per la gestione ed il monitoraggio degli impianti di cui alla specifica clausola contrattuale. Il progetto deve contenere, tra l'altro:

-- l'indicazione delle funzioni del sistema (accensione/spegnimento, regolazione, registrazione dei dati, ecc);
--- la descrizione dei dati da rilevare, della periodicità delle rilevazioni e delle elaborazioni da eseguire,
--- l'indicazione degli apparecchi da installare,
--- l'indicazione dei tempi e dei costi per la sua realizzazione. I costi debbono essere compresi nella remunerazione del servizio,
--- la quantificazione della riduzione degli impatti ambientali, ed in particolare del risparmio energetico conseguibile,
--- la stima degli incentivi ottenibili.

Il punteggio premiante è assegnato in relazione alle caratteristiche degli impianti descritti nel progetto, anche tenendo conto della possibilità che questi diano alla stazione appaltante di accedere in tempo reale ai dati rilevati ed elaborati ed inoltre della completezza ed accuratezza con cui il progetto descrive le opere da realizzare.

Verifica: il rispetto del criterio è dimostrato dalla presentazione da parte dell'offerente, in fase di offerta, di progetto preliminare dei sistemi automatici per la gestione ed il monitoraggio degli impianti.

5.3.5 CONDIZIONI DI ESECUZIONE/CLAUSOLE CONTRATTUALI

5.3.5.1 Fornitura di combustibili

L'appaltatore non deve fornire combustibili fossili solidi o liquidi da utilizzare nell'espletamento del servizio, fatta eccezione per il gpl nei luoghi non raggiunti da gasdotti.

Verifica: in fase di esecuzione del contratto.

Per dimostrare il mantenimento del requisito durante tutta la durata del contratto, l'appaltatore deve presentare alla stazione appaltante, con periodicità almeno annuale:

-- una scheda tecnica del combustibile utilizzato, oppure
-- documentazione tecnica del fabbricante, oppure
-- una relazione di prova di un organismo riconosciuto oppure
-- altro mezzo di prova appropriato,

ed inoltre

-- documentazione relativa all'accisa applicata.

5.3.5.2 Fornitura di energia elettrica

Se l'appalto la prevede, per la fornitura di energia elettrica si applica quanto previsto nelle schede dedicate al servizio di illuminazione e FM.

5.3.5.3 Realizzazione di interventi di adeguamento normativo

Questo criterio non si applica se gli impianti di riscaldamento/raffrescamento sono a norma.

L'appaltatore deve realizzare tutti gli interventi necessari ad assicurare che gli impianti di riscaldamento/raffrescamento oggetto dell'appalto rispettino le norme vigenti.

A questo scopo l'appaltatore, se non lo ha già fatto in sede di offerta in attuazione della relativa specifica tecnica premiante, deve presentare alla stazione appaltante entro tre mesi dall'aggiudicazione un progetto preliminare degli interventi necessari a mettere a norma gli impianti.

Il progetto preliminare tra l'altro deve contenere:

--- indicazione dei tempi e dei costi per la sua realizzazione. I costi debbono essere compresi nella remunerazione del servizio,
--- stima degli incentivi ottenibili con gli interventi previsti.

Entro sei mesi dall'aggiudicazione l'appaltatore deve presentare alla stazione appaltante il progetto esecutivo degli interventi di cui sopra.

Il progetto esecutivo deve essere accettato dalla stazione appaltante e quindi realizzato dall'appaltatore entro il termine indicato nel progetto preliminare.

Il valore economico degli incentivi eventualmente ottenuti a seguito degli interventi deve essere ripartito tra appaltatore e stazione appaltante secondo quanto espressamente disciplinato nei documenti di gara.

Verifica: in fase di esecuzione del contratto.

5.3.5.4 Realizzazione di sistemi automatici di gestione e monitoraggio degli impianti

Questo criterio non si applica se sistemi automatici di gestione e monitoraggio degli impianti sono già realizzati.

L'appaltatore deve realizzare sistemi automatici di gestione e monitoraggio degli impianti.

A questo scopo l'appaltatore, se non lo ha già fatto in sede di offerta in attuazione della relativa specifica tecnica premiante, deve presentare alla stazione appaltante entro tre mesi dall'aggiudicazione un progetto preliminare degli interventi necessari a realizzare:

-- un sistema automatizzato di gestione degli impianti (accensione, regolazione, spegnimento) allo scopo di conseguire, nel rispetto delle prestazioni di richieste, una riduzione del consumo energetico;
-- un sistema automatizzato di monitoraggio degli impianti, comprensivo di apparecchi per la misura dell'energia termica (contatori divisionali) e per l'acquisizione, l'elaborazione e l'archiviazione di dati che consentano di valutare le prestazioni degli impianti.
I consumi di energia termica debbono essere rilevati almeno ogni ora.
Deve essere prevista ove mancante l'installazione di contatori per ambienti/sezioni di impianto che superino una prefissata soglia di consumo annuo che deve essere indicata nei documenti di gara.
Il sistema dovrà poter accogliere anche dati storici sul funzionamento degli impianti eventualmente messi a disposizione dalla stazione appaltante.
Data l'importanza della risorsa idrica, il monitoraggio deve riguardare anche il funzionamento dell'impianto idrico (acqua potabile oltre che acqua calda sanitaria) e quindi l'installazione dei necessari contatori e l'acquisizione ed elaborazione automatica dei relativi dati.

Il progetto preliminare tra l'altro deve contenere:

--- l'indicazione delle funzioni del sistema (accensione/spegnimento, regolazione, registrazione dei dati, ecc);
--- la descrizione dei dati da rilevare, della periodicità delle rilevazioni e delle elaborazioni da eseguire,
--- l'indicazione degli apparecchi da installare,

--- l'indicazione dei tempi e dei costi per la sua realizzazione. I costi debbono essere compresi nella remunerazione del servizio,
--- la quantificazione della riduzione degli impatti ambientali, ed in particolare del risparmio energetico conseguibile,
--- la stima degli incentivi conseguibili.

Entro sei mesi dall'aggiudicazione, l'appaltatore deve presentare alla stazione appaltante il progetto esecutivo degli interventi di cui sopra.

Il progetto esecutivo deve essere accettato dalla stazione appaltante e quindi realizzato dall'appaltatore, entro il termine indicato nel progetto preliminare.

I sistemi e gli apparecchi di misura e controllo e tutte le apparecchiature utilizzate dai sistemi automatizzati debbono essere conformi come caratteristiche, taratura e gestione alla normativa vigente[58] e debbono essere tarati e mantenuti in efficienza senza soluzioni di continuità per tutta la durata del servizio nel rispetto della normativa vigente.

Per facilitare la conoscenza da parte della stazione appaltante delle prestazioni e degli impatti complessivi degli impianti e degli edifici, di sua proprietà o che utilizza a diverso titolo, l'appaltatore può essere richiesto di raccogliere in un'unica scheda[59] per ciascun edificio non solo i dati relativi al servizio di iriscaldamento/raffrescamento, ma anche quelli relativi al servizio di illuminazione e FM.
A questo scopo, nel caso in cui l'appaltatore non sia incaricato della gestione di entrambi i servizi, i dati relativi al servizio di illuminazione e FM gli saranno forniti dalla stazione appaltante.

Il valore economico degli incentivi eventualmente ottenuti a seguito degli interventi deve essere ripartito tra appaltatore e stazione appaltante secondo quanto espressamente disciplinato nei documenti di gara.

Verifica: in fase di esecuzione del contratto.

5.3.5.5 Certificazione e diagnosi energetiche degli impianti e degli edifici

L'appaltatore deve presentare alla stazione appaltante, entro tre mesi dall'aggiudicazione,
-- certificazione energetica,
-- diagnosi energetica
degli impianti e degli edifici oggetto dell'appalto, rispetto a riscaldamento / raffrescamento, realizzate ai sensi dell'art.18 c 6 del D.Lgs 115/2008 e smi, che mettano in evidenza, tenendo anche presenti il contesto in cui si inserisce l'impianto e le norme locali vigenti, le caratteristiche che incidono sugli impatti ambientali e in particolare sui consumi energetici e identifichino gli interventi e le modalità d'uso utili a ridurre i consumi energetici, a fronte della realizzazione delle prestazioni di cui ai documenti di gara.

Al fine di consentire la realizzazione della certificazione e della diagnosi energetiche, la stazione appaltante metterà a disposizione dell'appaltatore i rilievi degli edifici ed ogni altra informazione utile su edifici ed impianti in suo possesso.

Verifica: in fase di esecuzione del contratto

5.3.5.6 Progetto di interventi di riqualificazione energetico-ambientale

Sulla base della certificazione e della diagnosi energetiche effettuate, l'appaltatore deve presentare alla stazione appaltante, entro un termine stabilito nei documenti di gara e comunque entro sei mesi dall'aggiudicazione, un progetto preliminare di riqualificazione energetico-ambientale degli impianti e degli edifici, rispetto a riscaldamento/raffrescamento.

---

[58] I contatori di energia elettrica devono rispettare la direttiva MID, 2004/22/CE, recepita con D.Lgs. 2 Febbraio 2007, n 22 e s. m. e i.
[59] Un esempio di tale scheda è scaricabile dal sito web della FIRE (Federazione italiana per l'uso razionale dell'energia)

Il progetto, garantendo il rispetto delle prestazioni di cui ai documenti di gara, deve identificare gli interventi atti a ridurre gli impatti ambientali del servizio, ed in particolare il consumo di energia da fonti non rinnovabili, in un'ottica di ciclo di vita, oltre le prescrizioni di legge.

In particolare il progetto deve valutare:

-- interventi per la riduzione del fabbisogno termico negli edifici (ad es. riduzione delle dispersioni di calore invernali, ecc),
-- interventi per l'aumento dell'efficienza di apparecchi ed impianti,
-- utilizzo di energia termica di recupero[60] eventualmente disponibile,
-- utilizzo in loco di fonti energetiche rinnovabili (le fonti rinnovabili costituite da biomassa o biogas debbono essere prodotte in una filiera corta cioè entro un raggio di 70 chilometri dall'impianto che le utilizza per produrre energia elettrica [61]),
-- utilizzo di impianto di cogenerazione ad alto rendimento[62] alimentato da fonti rinnovabili che fornisca anche energia elettrica per illuminazione e FM (se biomasse/biogas vedi punto precedente),
-- realizzazione, qualora ne sussistano i presupposti, di un impianto di teleriscaldamento alimentato prioritariamente da fonti energetiche rinnovabili (se biomasse/biogas vedi punto precedente) che diano luogo localmente alla minima quantità possibile di emissioni,

ed inoltre deve comprendere:

--- l'indicazione dei tempi e dei costi per la sua realizzazione,
--- la quantificazione della riduzione degli impatti ambientali, ed in particolare del risparmio energetico conseguibile,
--- la stima dei Titoli di Efficienza Energetica (TEE)[63] e/o di altri incentivi ottenibili con gli interventi previsti,

Entro nove mesi dall'aggiudicazione, l'appaltatore deve presentare alla stazione appaltante il progetto definitivo degli interventi di cui sopra.

Il progetto definitivo deve essere accettato dalla stazione appaltante.

Verifica: in fase di esecuzione del contratto.

5.3.5.7 Rapporti periodici sul servizio

L'appaltatore deve fornire alla stazione appaltante un rapporto almeno semestrale sul servizio, corredato dai dati rilevati, che consenta di valutare le prestazioni fornite, ne evidenzi gli impatti ambientali ed in particolare i consumi specifici di energia, di apparecchi e di materiali e le eventuali criticità, per singola utenza e tipologia di impianto. Il rapporto deve inoltre evidenziare le prestazioni dei sistemi automatizzati di gestione e monitoraggio.

Per consentire una più completa descrizione della situazione, nei rapporti periodici deve essere evidenziato il confronto con dati relativi a periodi precedenti (possibilmente almeno un paio di anni), resi disponibili dalla stazione appaltante.

Tenendo presente quanto sopra, i rapporti debbono evidenziare almeno i seguenti dati:

-- i consumi, espressi in più unità di misura appropriate [MWh, tep, emissioni di CO_2 (tCO_2), etc.],
-- i coefficienti di conversione (IPCC 2006[64]),

---

[60] energia termica di processo che altrimenti andrebbe dispersa

[61] Legge 222/2007 "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale*", art. 26 c.4bis; Decreto 25/11/2008 Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico "*Disciplina delle modalità di erogazione dei finanziamenti a tasso agevolato ai sensi dell'articolo 1, comma 1110-1115, della legge 27 dicembre 2007, n. 296 - Fondo Rotativo per il finanziamento delle misure finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto.*" art.2 c.1; Decreto MPAAF 2 marzo 2010 "*Attuazione della Legge 27 dicembre 2006, n.296, sulla tracciabilità delle biomasse per la produzione di energia elettrica*", Art.2 punto c).

[62] D.lgs 20/2007 che recepisce la Direttiva 2004/8/EC.

[63] vedi DM 24 luglio 2004.
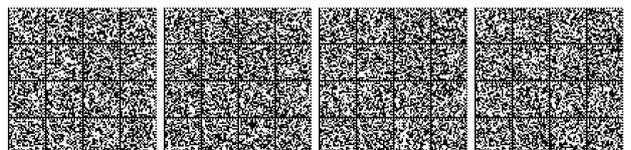
-- gli orari di utilizzazione degli impianti e degli edifici e i giorni di inizio e di fine erogazione del servizio,
-- i valori di alcuni indicatori significativi per ciascun edificio (ad es. kWh/m2, ecc.),
-- gli interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria effettuati.

ed inoltre

--- il consumo idrico mensile dell'edificio ed il relativo indicatore di consumo in rapporto alla superficie servita (m^3/m^2).

Verifica: in fase di esecuzione del contratto.

5.3.5.8 Sensibilizzazione del personale dell'utente

L'appaltatore deve fornire alla stazione appaltante, che lo diffonderà tra il personale interessato, materiale informativo relativo a:

-- orari e modalità di erogazione del servizio,
-- modalità corrette di utilizzo del servizio degli utenti,
-- uso corretto degli impianti per la riduzione degli impatti ambientali e del consumo di energia,
-- acquisti pubblici verdi e applicazione dei criteri ambientali minimi definiti dal Ministero dell'Ambiente.

Il materiale deve essere redatto in modo chiaro e sintetico in modo da risultare di facile lettura e comprensione.

Verifica: in fase di esecuzione del contratto.

5.3.5.9 Pubblicità

L'appaltatore deve fornire ed installare, in modo che siano ben visibili al pubblico, all'esterno ed all'interno degli ambienti di ingresso di ciascun edificio oggetto del servizio, apposite targhe/cartelloni che informino i dipendenti e il pubblico che il servizio di illuminazione e FM è erogato nel rispetto di criteri ambientali definiti a livello nazionale. Tali targhe/cartelloni debbono riportare almeno le seguenti informazioni:

--- gli estremi del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di approvazione dei pertinenti criteri ambientali minimi;
--- il valore dei consumi energetici annui per riscaldamento/raffrescamento, distinti per singola fonte energetica;
--- le fonti energetiche utilizzate nell'appalto.

Verifica: in fase di esecuzione del contratto.

[64] IPCC (integrated pollution prevention and control). Fattori di emissione predefiniti sono disponibili in "2006 IPCC Guidelines for National greenhouse gas inventories" (volume 2).
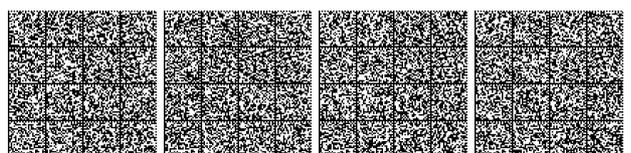
5.4 SERVIZIO DI RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO NEGLI EDIFICI - CASO B

I criteri di questa scheda si applicano nel caso in cui la stazione appaltante sia già in possesso di certificazione e diagnosi energetiche aggiornate di impianti ed edifici rispetto a riscaldamento/raffrescamento.

5.4.1 OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO

Oggetto dell'appalto è l'affidamento del **servizio di riscaldamento/raffrescamento** di edifici, compresi l'eventuale trattamento dell'aria e la fornitura di acqua calda sanitaria, ai sensi del PAN GPP e del Decreto con cui il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha adottato i pertinenti criteri ambientali minimi (*citare gli estremi*).

Nel rispetto delle prestazioni richieste nei documenti di gara e delle norme vigenti in materia di uso razionale dell'energia, di sicurezza e di salvaguardia dell'ambiente, il servizio comprende la fornitura dei beni e l'esecuzione dei lavori necessari, a partire da certificazione e diagnosi energetiche di impianti ed edifici precedentemente realizzate, per:

I l'esercizio e la manutenzione degli impianti,
II la progettazione e realizzazione di interventi su impianti ed edifici,

In particolare
I – l'esercizio e la manutenzione degli impianti comprendono le seguenti attività:

a) assunzione da parte dell'appaltatore del ruolo di terzo responsabile[65] dell'esercizio e della manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria[66] dell'impianto termico e dell'espletamento delle pratiche di legge (VV.F., I.N.A.I.L., A.S.L. ecc), compresi eventuali pagamenti agli enti preposti ai controlli;
b) gestione, conduzione e manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria degli impianti di riscaldamento/raffrescamento mirata a ridurne gli impatti ambientali e in particolare i consumi energetici in un'ottica di ciclo di vita;
c) manutenzione di sistema automatizzato per:
   --- il monitoraggio degli impianti, compresa la misurazione dell'energia primaria utilizzata, e la gestione, elaborazione ed archiviazione dei dati. Nel caso di impianti a biomassa solida, si dovranno utilizzare sistemi atti a valutare le portate in ingresso,
   --- la rilevazione dei dati climatici locali (gradi-giorno),
   --- la gestione a distanza degli impianti (accensione/spegnimento, regolazione);
d) riparazione dei guasti;
e) corretta e completa compilazione e costante aggiornamento dei libretti di centrale o di impianto (DPR 412/1993, DPR 551/1999 e s. m. e i.);
f) fornitura dell'energia e/o dei combustibili necessari al funzionamento degli impianti con particolare attenzione alla riduzione degli impatti ambientali legati alla loro produzione e utilizzazione;
g) rendicontazione periodica delle prestazioni degli impianti, con particolare attenzione ai consumi di energia, di risorse naturali e di materiali;
h) sensibilizzazione degli utenti ad un uso corretto di impianti ed apparecchiature;

[65] DPR 412/1993 art.1 punto o) per «terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico» si intende la persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di idonea capacità tecnica, economica, organizzativa, è delegata dal proprietario ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici;
[66] DPR 412/1993 art.1 punto i) per «manutenzione straordinaria dell'impianto termico» si intende la realizzazione di interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell'impianto termico;

II – la progettazione e la realizzazione di interventi su impianti ed edifici comprendono le seguenti attività:

a) ove necessario, redazione e realizzazione di progetto esecutivo[67] di interventi di adeguamento normativo di impianti ed edifici;
b) ove mancante, redazione e realizzazione di progetto esecutivo di un sistema automatico per la gestione e il monitoraggio degli impianti;
c) ove mancante, redazione e realizzazione di progetto esecutivo di interventi di riqualificazione energetico-ambientale degli impianti e degli edifici, conformemente a quanto previsto nel "contratto servizio energia" o nel "contratto servizio energia «Plus»"[68], con l'obiettivo di ridurne il più possibile gli impatti ambientali, ed in particolare il consumo di energia da fonti non rinnovabili, in un'ottica di ciclo di vita.

Il contratto d'appalto deve avere una durata tale da consentire la realizzazione delle attività sopracitate e in ogni caso è opportuno che tale durata non sia inferiore a tre anni.

5.4.2 SELEZIONE DEI CANDIDATI

Oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti[69], i candidati per essere ammessi alla gara d'appalto debbono avere capacità organizzativa, diagnostica, progettuale, gestionale, economica e finanziaria almeno pari a quelle previste dalla norma UNI CEI 11352 sulle società che forniscono servizi energetici ed inoltre debbono avere i requisiti di cui all'allegato II al D.Lgs 115/2008 relativo al "contratto servizio energia" e al "contratto servizio energia plus".

In particolare i candidati debbono:

1) disporre di personale con le competenze tecniche necessarie a realizzare correttamente il servizio, riducendone gli impatti ambientali. In particolare l'offerente deve presentare l'elenco del personale dedicato alla realizzazione del servizio, specificatamente formato in merito a:

- normativa pertinente,
- installazione, funzionamento e caratteristiche dei componenti dell'impianto;
- corrette modalità di intervento sugli impianti,
- gestione di sistemi di regolazione degli impianti;
- gestione eco-efficiente degli impianti;
- elementi di pericolosità e rischio per la salute e l'ambiente dei prodotti utilizzati,
- corrette modalità d'uso dei dispositivi di protezione individuale,
- modalità di conservazione dei documenti relativi agli impianti,
- corretta gestione degli apparecchi di misura e dei sistemi di acquisizione dati.
- metodi di acquisizione e gestione dati;
- ricerca e soluzione dei guasti,
- progettazione.

2) rispettare gli ulteriori requisiti di cui ai punti 4 e 5 dell'allegato II al D.Lgs 115/2008.

per nuovo personale dedicato alla realizzazione del servizio durante l'esecuzione del contratto deve essere presentata analoga documentazione prima che prenda servizio, a dimostrazione del fatto che si tratta di personale già adeguatamente formato,

---

[67] Art. 93 del D.lgs 163/2006

[68] D.lgs 115/2008 art.16 c. 4 ed Allegato II

[69] tra cui il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37 "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici" e s. m. e i.
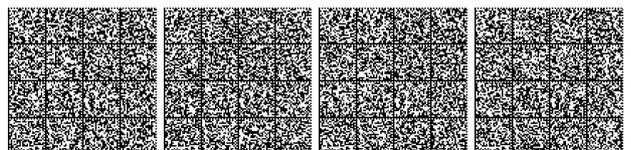
3) avere la capacità di eseguire il contratto con il minore impatto possibile sull'ambiente attuando misure di gestione ambientale conformi ad uno schema riconosciuto in sede internazionale (come il Regolamento CE 1221/2009-EMAS, la norma ISO 14001 o equivalente) [70]..

Verifica: il rispetto del criterio è dimostrato dalla presentazione da parte del candidato dei seguenti documenti[71]:

1.a) diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta, OPPURE

1.b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. OPPURE

1.c) titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. OPPURE

1.d) documentazione attestante la prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti,

per l'imprenditore individuale o il legale rappresentante ovvero il responsabile tecnico da essi preposto con atto formale.

Tale documentazione non è richiesta all'offerente che dimostri di essere in possesso di certificazione di parte terza che attesti il rispetto dei requisiti di cui alla norma UNI CEI 11339[72] o il rispetto dei requisiti di cui alla norma UNI CEI 11352[73].

2.a) per quanto riguarda il rispetto dei requisiti previsti ai punti 4 e 5 dell'allegato II al D.Lgs 115/2008, documenti indicati al punto 3 dello stesso allegato,

3.a) la registrazione EMAS e la certificazione ISO 14001 in corso di validità rappresentano mezzi di prova. Le stazioni appaltanti accettano parimenti altre prove attestanti l'adozione da parte dell'offerente di un sistema di gestione ambientale, come una descrizione dettagliata del sistema di gestione ambientale funzionante presso l'offerente (politica ambientale, analisi ambientale iniziale, programma di miglioramento, attuazione del S.G.A., misurazioni e valutazioni, definizione delle responsabilità, sistema di documentazione e rapporti di audit).

5.4.3 SPECIFICHE TECNICHE DI BASE

Non vi sono specifiche tecniche di base

5.4.4 SPECIFICHE TECNICHE PREMIANTI

5.4.4.1 Progetto di adeguamento normativo

Questo criterio non si applica se gli impianti sono già a norma.

Un punteggio premiante è attribuito all'offerente che presenta il progetto preliminare degli interventi di cui alla specifica clausola contrattuale, necessari ad assicurare che gli impianti rispettino le norme vigenti. Il progetto deve contenere, tra l'altro:

---

[70] Articoli 40, 42 e 44 del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e l'art. 281 del DPR 5 ottobre 2010 n. 207.

[71] Art. 4 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37 "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici", G.U. n. 61 del 12 marzo 2008.

[72] UNI CEI 11339 Gestione dell'energia, Esperti in gestione dell'energia, Requisiti generali per la qualificazione.

[73] UNI CEI 11352 Gestione dell'energia, Società che forniscono servizi energetici (ESCO), Requisiti generali e lista di controllo per la verifica dei requisiti.

--- indicazione dei tempi e dei costi per la sua realizzazione. I costi debbono essere compresi nella remunerazione del servizio,
--- quantificazione della riduzione degli impatti ambientali ed in particolare del risparmio energetico conseguibile,
--- stima degli incentivi ottenibili con gli interventi previsti.

Il punteggio premiante è assegnato in relazione alle caratteristiche delle opere descritte nel progetto ed alla completezza ed accuratezza con cui il progetto descrive tali opere.

Verifica: il rispetto del criterio è dimostrato dalla presentazione da parte dell'offerente, in fase di offerta, di progetto preliminare degli interventi di adeguamento normativo eventualmente necessari.

5.4.4.2 Progetto di sistemi automatici gestione e monitoraggio degli impianti

Questo criterio non si applica se tali sistemi sono già stati realizzati.

Un punteggio premiante è attribuito all'offerente che presenta un progetto preliminare per la realizzazione di sistemi automatici per la gestione e il monitoraggio degli impianti di cui alla specifica clausola contrattuale. Il progetto deve contenere tra l'altro:
-- l'indicazione delle funzioni del sistema (accensione/spegnimento, regolazione, registrazione dei dati, ecc);
--- la descrizione dei dati da rilevare, della periodicità delle rilevazioni e delle elaborazioni da eseguire,
--- l'indicazione degli apparecchi da installare,
--- l'indicazione dei tempi e dei costi per la sua realizzazione. I costi debbono essere compresi nella remunerazione del servizio,
--- la quantificazione della riduzione degli impatti ambientali, ed in particolare del risparmio energetico conseguibile,
--- la stima degli incentivi ottenibili.

Il punteggio premiante è assegnato in relazione alle caratteristiche degli impianti descritti nel progetto, anche tenendo conto della possibilità che questi diano alla stazione appaltante di accedere in tempo reale ai dati rilevati ed elaborati ed inoltre della completezza ed accuratezza con cui il progetto descrive le opere da realizzare.

Verifica: il rispetto del criterio è dimostrato dalla presentazione da parte dell'offerente, in fase di offerta, di progetto preliminare dei sistemi automatici per la gestione e il monitoraggio degli impianti.

5.4.4.3 Progetto di interventi di riqualificazione energetico-ambientale

Questo criterio non si applica se la stazione appaltante dispone di un progetto aggiornato di interventi di riqualificazione energetico-ambientale relativa a riscaldamento/raffrescamento.

Un punteggio premiante è attribuito all'offerente che, sulla base della certificazione e della diagnosi energetiche fornite dalla stazione appaltante, presenta un progetto preliminare di riqualificazione energetico-ambientale degli impianti e degli edifici, rispetto a riscaldamento/raffrescamento.

Il progetto, garantendo il rispetto delle prestazioni di cui ai documenti di gara, deve identificare gli interventi atti a ridurre gli impatti ambientali del servizio, ed in particolare il consumo di energia da fonti non rinnovabili, in un'ottica di ciclo di vita, oltre le prescrizioni di legge.

In particolare il progetto deve valutare:
-- interventi per la riduzione del fabbisogno termico negli edifici (ad es. riduzione delle dispersioni di calore invernali, ecc),
-- interventi per l'aumento dell'efficienza di apparecchi ed impianti,
-- utilizzo di energia termica di recupero[74] eventualmente disponibile,

[74] energia termica di processo che altrimenti andrebbe dispersa
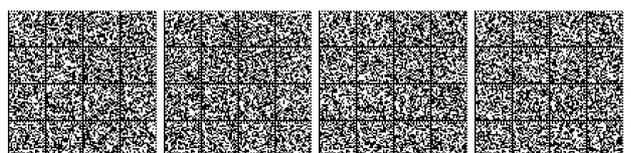
-- utilizzo in loco di fonti energetiche rinnovabili (le fonti rinnovabili costituite da biomassa o biogas debbono essere prodotte in una filiera corta cioè entro un raggio di 70 chilometri dall'impianto che le utilizza per produrre energia elettrica [75]),
-- utilizzo di impianto di cogenerazione ad alto rendimento[76] alimentato da fonti rinnovabili che fornisca anche energia elettrica per illuminazione e FM (se biomasse/biogas vedi punto precedente),
-- realizzazione, qualora ne sussistano i presupposti, di un impianto di teleriscaldamento alimentato prioritariamente da fonti energetiche rinnovabili (se biomasse/biogas vedi punto precedente) che diano luogo localmente alla minima quantità possibile di emissioni,

ed inoltre deve comprendere:

--- l'indicazione dei tempi e dei costi per la sua realizzazione. I costi debbono essere compresi nella remunerazione del servizio,
--- la quantificazione della riduzione degli impatti ambientali, ed in particolare del risparmio energetico conseguibile,
--- la stima dei Titoli di Efficienza Energetica (TEE)[77] e/o di altri incentivi ottenibili con gli interventi previsti,

Il punteggio premiante è assegnato in relazione alle caratteristiche delle opere descritte nel progetto ed alla completezza ed accuratezza del progetto.

Verifica: il rispetto del criterio è dimostrato dalla presentazione da parte dell'offerente, in fase di offerta, di progetto preliminare degli interventi di riqualificazione energetico-ambientale.

5.4.5 CONDIZIONI DI ESECUZIONE/CLAUSOLE CONTRATTUALI

5.4.5.1 Fornitura di combustibili

L'appaltatore non deve fornire combustibili fossili solidi o liquidi da utilizzare nell'espletamento del servizio, fatta eccezione per il gpl nei luoghi non raggiunti da gasdotti.

Verifica: in fase di esecuzione del contratto.

Per dimostrare il mantenimento del requisito durante tutta la durata del contratto, l'appaltatore deve presentare alla stazione appaltante, con periodicità almeno annuale:

-- una scheda tecnica del combustibile utilizzato, oppure
-- documentazione tecnica del fabbricante, oppure
-- una relazione di prova di un organismo riconosciuto oppure
-- altro mezzo di prova appropriato,

ed inoltre

-- documentazione relativa all'accisa applicata.

5.4.5.2 Fornitura di energia elettrica

Se l'appalto prevede anche la fornitura di energia elettrica si applica quanto previsto nel capitolo dedicato al servizio di illuminazione e FM.

5.4.5.3 Realizzazione di interventi di adeguamento normativo

Questo criterio non si applica se gli impianti termici sono a norma.

[75] Legge 222/2007 "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale*", art. 26 c.4bis; Decreto 25/11/2008 Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico "*Disciplina delle modalità di erogazione dei finanziamenti a tasso agevolato ai sensi dell'articolo 1, comma 1110-1115, della legge 27 dicembre 2007, n. 296 - Fondo Rotativo per il finanziamento delle misure finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto."* art.2 c.1; Decreto MPAAF 2 marzo 2010 "*Attuazione della Legge 27 dicembre 2006, n.296, sulla tracciabilità delle biomasse per la produzione di energia elettrica*", Art.2 punto c).
[76] D.lgs 20/2007 che recepisce la Direttiva 2004/8/EC.
[77] vedi DM 24 luglio 2004.
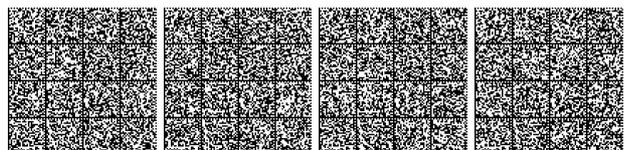
L'appaltatore deve realizzare tutti gli interventi necessari ad assicurare che gli impianti di riscaldamento/raffrescamento rispettino le norme vigenti.

A questo scopo l'appaltatore, se non lo ha già fatto in sede di offerta in attuazione della relativa specifica tecnica premiante, deve presentare alla stazione appaltante entro tre mesi dall'aggiudicazione un progetto preliminare degli interventi eventualmente necessari a mettere a norma gli impianti.

Il progetto preliminare tra l'altro deve contenere:
--- indicazione dei tempi e dei costi per la sua realizzazione. I costi debbono essere compresi nella remunerazione del servizio,
--- quantificazione della riduzione degli impatti ambientali ed in particolare del risparmio energetico conseguibile
--- stima degli incentivi ottenibili con gli interventi previsti.

Entro sei mesi dall'aggiudicazione, l'appaltatore deve presentare alla stazione appaltante il progetto esecutivo degli interventi di cui sopra.

Il progetto esecutivo deve essere accettato dalla stazione appaltante e quindi realizzato dall'appaltatore entro il termine indicato nel progetto preliminare.

Il valore economico degli incentivi eventualmente ottenuti a seguito degli interventi deve essere ripartito tra appaltatore e stazione appaltante secondo quanto espressamente disciplinato nei documenti di gara.

Verifica: in fase di esecuzione del contratto.

5.4.5.4 Realizzazione di sistemi automatici di gestione e monitoraggio degli impianti

Questo criterio non si applica se un sistema automatico di gestione e monitoraggio degli impianti è già realizzato.

L'appaltatore deve realizzare un sistema automatico di gestione e monitoraggio degli impianti.

A questo scopo l'appaltatore, se non lo ha già fatto in sede di offerta in attuazione della relativa specifica tecnica premiante, deve presentare alla stazione appaltante entro tre mesi dall'aggiudicazione un progetto preliminare degli interventi necessari a realizzare:
-- un sistema automatizzato di gestione degli impianti (accensione/spegnimento, regolazione), allo scopo di conseguire, nel rispetto delle prestazioni di richieste, una riduzione del consumo energetico;
-- un sistema automatizzato di monitoraggio degli impianti, comprensivo di apparecchi per la misura dell'energia termica (contatori divisionali) e per l'acquisizione, l'elaborazione e l'archiviazione di dati che consentano di valutare le prestazioni degli impianti.
I consumi di energia termica debbono essere rilevati almeno ogni ora.
Deve essere prevista ove mancante l'installazione di contatori per ambienti/sezioni di impianto che superino una prefissata soglia di consumo annuo che deve essere indicata nei documenti di gara.
Il sistema dovrà poter accogliere anche dati storici sul funzionamento degli impianti, eventualmente messi a disposizione dalla stazione appaltante.
Data l'importanza della risorsa idrica, il monitoraggio deve riguardare anche il funzionamento dell'impianto idrico (acqua potabile oltre che acqua calda sanitaria) e quindi l'installazione dei necessari contatori e l'acquisizione ed elaborazione automatica dei relativi dati.

Il progetto preliminare tra l'altro deve contenere;
--- l'indicazione delle funzioni del sistema (accensione/spegnimento, regolazione, registrazione dei dati, ecc);
--- la descrizione dei dati da rilevare, della periodicità delle rilevazioni e delle elaborazioni da eseguire,
--- l'indicazione degli apparecchi da installare,

--- l'indicazione dei tempi e dei costi per la sua realizzazione. I costi debbono essere compresi nella remunerazione del servizio,
--- la quantificazione della riduzione degli impatti ambientali, ed in particolare del risparmio energetico conseguibile,
--- la stima degli incentivi conseguibili.

Entro sei mesi dall'aggiudicazione, l'appaltatore deve presentare alla stazione appaltante il progetto esecutivo degli interventi di cui sopra.

Il progetto esecutivo deve essere accettato dalla stazione appaltante e quindi realizzato dall'appaltatore, entro il termine indicato nel progetto preliminare.

I sistemi e gli apparecchi di misura e controllo e tutte le apparecchiature utilizzate dai sistemi automatizzati debbono essere conformi come caratteristiche, taratura e gestione alla normativa vigente[78] e debbono essere tarati e mantenuti in efficienza senza soluzioni di continuità per tutta la durata del servizio nel rispetto della normativa vigente.

Per facilitare la conoscenza da parte della stazione appaltante delle prestazioni e degli impatti complessivi degli impianti e degli edifici, di sua proprietà o che utilizza a diverso titolo, l'appaltatore può essere richiesto di raccogliere in un'unica scheda[79] per ciascun edificio non solo i dati relativi al servizio di riscaldamento / raffrescamento, ma anche quelli relativi al servizio di illuminazione e FM.
A questo scopo, nel caso in cui l'appaltatore non sia incaricato della gestione di entrambi i servizi, i dati relativi al servizio di illuminazione e FM gli saranno forniti dalla stazione appaltante.

Il valore economico degli incentivi eventualmente ottenuti a seguito degli interventi deve essere ripartito tra appaltatore e stazione appaltante secondo quanto espressamente disciplinato nei documenti di gara.

Verifica: in fase di esecuzione del contratto.

5.4.5.5 Realizzazione di interventi di riqualificazione energetico-ambientale

Questo criterio non si applica se interventi di riqualificazione energetico-ambientale relativa a riscaldamento/raffrescamento sono già stati realizzati.

L'appaltatore deve realizzare interventi di riqualificazione energetico-ambientale che riducano l'impatto ambientale del servizio di riscaldamento/raffrescamento.

A questo scopo l'appaltatore, se non lo ha già fatto in sede di offerta in attuazione della relativa specifica tecnica premiante, deve presentare alla stazione appaltante entro tre mesi dall'aggiudicazione un progetto preliminare di riqualificazione energetico-ambientale degli impianti e degli edifici rispetto ad riscaldamento/raffrescamento, redatto sulla base della certificazione e della diagnosi energetiche fornite dalla stazione appaltante.

Il progetto, garantendo il rispetto delle prestazioni richieste nei documenti di gara, deve identificare gli interventi atti a ridurre gli impatti ambientali del servizio, ed in particolare il consumo di energia da fonti non rinnovabili, in un'ottica di ciclo di vita, oltre le prescrizioni di legge.

In particolare il progetto deve valutare:
-- interventi per la riduzione del fabbisogno termico negli edifici (ad es. riduzione delle dispersioni di calore invernali, ecc),
-- interventi per l'aumento dell'efficienza di apparecchi ed impianti,
-- utilizzo di energia termica di recupero[80] eventualmente disponibile,

---

[78] I contatori di energia elettrica devono rispettare la direttiva MID, 2004/22/CE, recepita con D.Lgs. 2 Febbraio 2007, n 22 e s. m. e i.
[79] Un esempio di tale scheda è scaricabile dal sito web della FIRE (Federazione italiana per l'uso razionale dell'energia)
[80] energia termica di processo che altrimenti andrebbe dispersa
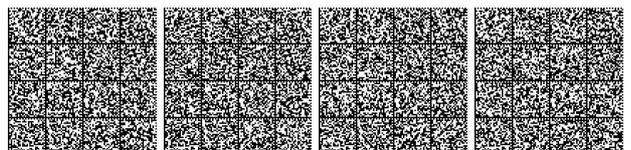
-- utilizzo in loco di fonti energetiche rinnovabili (le fonti rinnovabili costituite da biomassa o biogas debbono essere state prodotte in una filiera corta cioè entro un raggio di 70 chilometri dall'impianto che le utilizza per produrre energia elettrica [81]),
-- utilizzo di impianto di cogenerazione ad alto rendimento[82] alimentato da fonti rinnovabili che fornisca anche energia elettrica per illuminazione e FM (se biomasse/biogas vedi punto precedente),
-- realizzazione, qualora ne sussistano i presupposti, di un impianto di teleriscaldamento alimentato prioritariamente da fonti energetiche rinnovabili (se biomasse/biogas vedi punto precedente) che diano luogo localmente alla minima quantità possibile di emissioni.

ed inoltre deve comprendere:
--- l'indicazione dei tempi e dei costi per la sua realizzazione;
--- la quantificazione della riduzione degli impatti ambientali, ed in particolare del risparmio energetico conseguibile,
-- la stima dei Titoli di Efficienza Energetica (TEE)[83] e/o di altri incentivi ottenibili con gli interventi previsti,

Entro sei mesi dall'aggiudicazione, l'appaltatore deve presentare alla stazione appaltante il progetto esecutivo degli interventi di cui sopra.

Il progetto esecutivo deve essere accettato dalla stazione appaltante e quindi realizzato dall'appaltatore, entro il termine indicato nel progetto preliminare.

Il valore economico dei TEE e/o degli altri incentivi ottenuti deve essere ripartito tra appaltatore e stazione appaltante secondo quanto espressamente disciplinato nei documenti di gara.

Verifica: in fase di esecuzione del contratto.

5.4.5.6 Rapporti periodici sul servizio

L'appaltatore deve fornire alla stazione appaltante un rapporto almeno semestrale o stagionale (periodi di riscaldamento e di raffrescamento) sul servizio, corredato dai dati rilevati, che consenta di valutare le prestazioni fornite, ne evidenzi gli impatti ambientali ed in particolare i consumi specifici di energia, di apparecchi e di materiali e le eventuali criticità, per singole utenze e/o porzioni omogenee di edificio e per tipo di impianto serviti.
Il rapporto deve inoltre evidenziare le prestazioni dei sistemi automatizzati di gestione e monitoraggio.

Per consentire una più completa descrizione della situazione, nei rapporti periodici deve essere evidenziato il confronto con dati relativi a periodi precedenti (possibilmente almeno un paio di anni), resi disponibili dalla stazione appaltante.

Tenendo presente quanto sopra, i rapporti debbono evidenziare almeno i seguenti dati:
-- i consumi, riferiti al vettore energetico utilizzato dall'appaltatore ed a quello eventualmente utilizzato in precedenza, espressi in più unità di misura [$MWh_{termici}$ forniti dall'impianto, $MWh_{termici}$ del combustibile in ingresso, unità di misura del vettore energetico in ingresso (mc, kg, ecc), $MWh_{elettrici}$ utilizzati da circolatori, etc., tep, emissioni di CO_2 (tCO_2), etc.],
--- i coefficienti di conversione (IPCC 2006[84]),

---

[81] Legge 222/2007 "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale*", art. 26 c.4bis; Decreto 25/11/2008 Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico "*Disciplina delle modalità di erogazione dei finanziamenti a tasso agevolato ai sensi dell'articolo 1, comma 1110-1115, della legge 27 dicembre 2007, n. 296 - Fondo Rotativo per il finanziamento delle misure finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto.*" art.2 c.1; Decreto MPAAF 2 marzo 2010 "*Attuazione della Legge 27 dicembre 2006, n.296, sulla tracciabilità delle biomasse per la produzione di energia elettrica*", Art.2 punto c).
[82] D.lgs 20/2007 che recepisce la Direttiva 2004/8/EC.
[83] vedi DM 24 luglio 2004.
[84] IPCC (integrated pollution prevention and control). Fattori di emissione predefiniti sono disponibili in "2006 IPCC Guidelines for National greenhouse gas inventories" (volume 2).

--- gli orari di utilizzazione degli impianti e degli edifici e i giorni di inizio e di fine erogazione del servizio,

--- i valori di alcuni indicatori significativi per ciascun edificio (ad es. $kWh_{termico}/m^2$, $kWh_{termico}/m^2*gg$, ecc.),

--- gli interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria e di riqualificazione effettuati.

ed inoltre

--- il consumo idrico mensile dell'edificio ed il relativo indicatore di consumo in rapporto alla superficie servita (m^3/m^2).

Verifica: in fase di esecuzione del contratto.

5.4.5.7 Sensibilizzazione del personale dell'utente

L'appaltatore deve fornire alla stazione appaltante, che lo diffonderà tra il personale interessato, materiale informativo relativo a:

-- orari e modalità di erogazione del servizio,

-- modalità di utilizzo del servizio da parte degli utenti,

-- uso corretto degli impianti per la riduzione degli impatti ambientali e del consumo di energia,

-- acquisti pubblici verdi e applicazione dei criteri ambientali minimi definiti dal Ministero dell'Ambiente.

Il materiale deve essere redatto in modo chiaro e sintetico in modo da risultare di facile lettura e comprensione.

Verifica: in fase di esecuzione del contratto.

5.4.5.8 Pubblicità

L'appaltatore deve fornire ed installare, in modo che siano ben visibili al pubblico, all'esterno ed all'interno degli ambienti di ingresso di ciascun edificio oggetto del servizio, apposite targhe/cartelloni che informino i dipendenti e il pubblico che il servizio di illuminazione e FM è erogato nel rispetto di criteri ambientali definiti a livello nazionale. Tali targhe/cartelloni debbono riportare almeno le seguenti informazioni:

--- gli estremi del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di approvazione dei pertinenti criteri ambientali minimi;

--- il valore dei consumi energetici annui per riscaldamento/raffrescamento, distinti per singola fonte energetica;

--- le fonti energetiche utilizzate nell'appalto.

Verifica: in fase di esecuzione del contratto.

12A03470

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-SON-053) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.
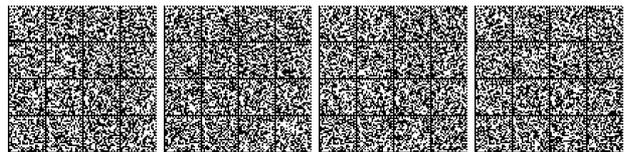
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
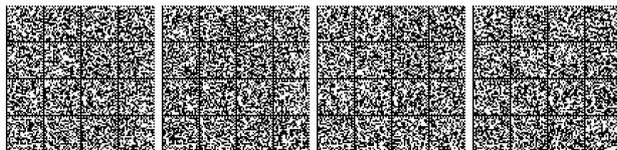
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2012

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.
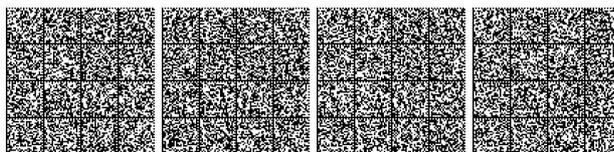
AVVISO AGLI ABBONATI

Si avvisano i Signori abbonati che sono state apportate alcune variazioni alle condizioni di abbonamento nello specifico per quanto riguarda la decorrenza e la tipologia degli abbonamenti offerti.

Gli abbonamenti decorreranno a partire dalla registrazione del versamento del canone, per terminare l'anno o il semestre successivo (in caso di abbonamenti semestrali).

I seguenti tipi di abbonamento, inoltre, non saranno più disponibili:

- Abbonamento A1 che comprende la Serie Generale e i supplementi ordinari recanti provvedimenti normativi;
- Abbonamento F1 che comprende la Serie Generale, i supplementi ordinari recanti provvedimenti normativi e le 4 Serie Speciali.

L'INDICE REPERTORIO ANNUALE non è più incluso in alcuna tipologia di abbonamento e verrà posto in vendita separatamente. Gli abbonati alla Gazzetta Ufficiale cartacea avranno diritto ad uno sconto sul prezzo di copertina.

Le offerte di rinnovo sono state inviate agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per il pagamento dell'abbonamento stesso. Si pregano i Signori abbonati di utilizzare questi bollettini o seguire le istruzioni per i pagamenti effettuati a mezzo bonifico bancario.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 19 febbraio 2012.

SI RENDE NOTO, INOLTRE, CHE CON LA NUOVA DECORRENZA NON SARANNO PIÙ FORNITI FASCICOLI ARRETRATI IN CASO DI ABBONAMENTI SOTTOSCRITTI NEL CORSO DELL'ANNO. TALI FASCICOLI POTRANNO ESSERE ACQUISTATI CON APPOSITA RICHIESTA.

Si pregano, inoltre, gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo, di darne comunicazione via fax al Settore Gestione Gazzetta Ufficiale (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio intermediario.

45-410301120328

€ 4,00